

**VINCENZO
IACOVINO**

CN = IACOVINO
VINCENZO
C = IT

**STUDIO LEGALE
IACOVINO & ASSOCIATI**

PATROCINIO MAGISTRATURE SUPERIORI

SERVIZI LEGALI

VIA E. BERLINGUERI N. 1
CAMPOBASSO 86100
TEL. 0874/69016 FAX 0874/64416

VIA LIMA N. 20 INT. 1
ROMA 00197
TEL./FAX. 06/97881020

VIA MARTIRI DELLA RESISTENZA
TERMOI (CB) 86039
TEL./FAX 0875/703440

PEC

VINCENZO.IACOVINO@LEGALMAIL.IT

E-MAIL

VINCENZO.IACOVINO@IACOVINOSTUDIOLEGALE.IT SEGRETARIA@IACOVINOSTUDIOLEGALE.IT

ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

PER IL LAZIO - ROMA

GIUDIZIO N.R.G. 8280/2019

ULTERIORI MOTIVI AGGIUNTI

Nell'interesse di:

Domenica LUDIONE (C.F. LDNDNC82R63F799Q), nata a Mugnano di Napoli (Na) e residente in Poggio Renatico (Fe), via Giuseppe Fanin n. 5, rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale in calce al ricorso introduttivo, dall'Avv. Vincenzo Iacovino (c.f. CVNVCN61R07F391R) ed elettivamente domiciliata presso lo Studio di questi in Roma, alla Via Lima n. 20, int.1;

[Si specifica l'indirizzo di P.E.C. ai fini di eventuali notifiche e/o comunicazioni: vincenzo.iacovino@legalmail.it, nonché il numero di FAX: 0874-64416];

- Ricorrente

CONTRO

M.I.U.R. - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA, in persona del Ministro *p.t.*, domiciliato e difeso *ope legis* dall'Avvocatura Generale dello Stato con sede in Roma, Via dei Portoghesi, n. 12;

M.I.U.R. - DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE E LA GESTIONE DELLE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI – DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE UMANE E FINANZIARIE, in persona del legale rapp.te *p.t.*, domiciliato e difeso *ope legis* dall'Avvocatura Generale dello Stato con sede in Roma, Via dei Portoghesi, n. 12;

- Resistenti

nonché contro

Sig. **Marco COCCIMIGLIO**, residente in [REDACTED], alla [REDACTED]

Sig. **Emanuele BERTULLI**, residente in [REDACTED], al [REDACTED];

- Controinteressati

e nei confronti di

- Dott.ssa **VALENTINA UMMARINO** (C.F. [REDACTED]), nata a [REDACTED] il [REDACTED] ed elettivamente domiciliata in Roma alla Via dei Gracchi n. 91 presso lo studio dell'Avv. Filippo Campanile (C.F. CMPFPP73D22F839V), indirizzo PEC filippocampanile@avvocatinapoli.legalmail.it;

- *Controinteressata costituitasi in giudizio*

di

- Dott.ssa **GIULIA VINCIGUERRA** (C.F. [REDACTED]), nata ad [REDACTED] il [REDACTED], residente in [REDACTED] rappresentata e difesa dall'Avv. Mario Vinciguerra, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, Via Stefano Infessura, 14, P. 2°, Int. 5, indirizzo di posta elettronica certificata avvmarco.vinciguerra@pecavvocatifrosinone.it;

- *Controinteressata costituitasi in giudizio*

e di

- Dott.ri **Alessia Auriemma** nata a [REDACTED] il [REDACTED] (C.F. [REDACTED]), Emanuele Bertulli nato a [REDACTED] il [REDACTED] (C.F. [REDACTED]), Francesca Romana Carbone nata a [REDACTED] il [REDACTED] (C.F. [REDACTED]), Marco Coccimiglio nato a [REDACTED] il [REDACTED] (C.F. [REDACTED]), Angela Tiziana Di Noia nata a [REDACTED] il [REDACTED] (C.F. [REDACTED]), Antonino Di Liberto nato a [REDACTED] il [REDACTED] (C.F. [REDACTED]), Alessandra Giuliani nata a [REDACTED] il [REDACTED] (C.F. [REDACTED]), Bernardo Maria Iannettone nato a [REDACTED] il [REDACTED] (C.F. [REDACTED]), Antonella Iunti nata a [REDACTED] il [REDACTED] (C.F. [REDACTED]), Enza Lucignano nata a [REDACTED] il [REDACTED] (C.F. [REDACTED]), Nicola Mancinelli nato a [REDACTED] il [REDACTED] (C.F. [REDACTED]), Annarita Lina Marzullo nata a [REDACTED] il [REDACTED] (C.F. [REDACTED]), Azzurra Mottolese nata a [REDACTED] il [REDACTED] (C.F. [REDACTED]), Giuseppe Antonio Panzardi nato a [REDACTED] il [REDACTED] (C.F. [REDACTED]), Giuseppe Pierro nato a [REDACTED] il [REDACTED] (C.F. [REDACTED]), Filomena Pistacchio nata a [REDACTED] il [REDACTED] (C.F. [REDACTED]), Giuseppe William Rossi nato a [REDACTED] il [REDACTED] (C.F. [REDACTED]), Massimiliano Salvador nato ad [REDACTED] il [REDACTED] (C.F. [REDACTED]), Davide Sbressa nato a [REDACTED] il [REDACTED] (C.F. [REDACTED]), Veronica Tomaselli nata a [REDACTED] il [REDACTED] (C.F. [REDACTED]), tutti rappresentati e difesi dal prof. avv. Gennaro Terracciano (C.F. TRRGNR60E08F839R) e dall'avv. Laura Albano (C.F. LBNLRA83S43A509T), con domicilio eletto presso il loro studio, sito in Roma, alla P.zza San Bernardo, n. 101, ove chiedono riceversi

ogni eventuale notifica agli indirizzi di posta elettronica certificata gennaroterracciano@ordineavvocatiroma.org e lauraalbano@ordineavvocatiroma.org;

- ***Controinteressati costituitisi in giudizio***

DA VALERE NELL'AMBITO E IN RIFERIMENTO AL
RICORSO N.R.G. 8280/2019

proposto per l'annullamento

previa sospensione cautelare anticipata da idonea cautela disposta

anche inaudita altera parte ex art. 56 c.p.a.

- *del D.D.G. n. 663 del 17.04.2019 del M.I.U.R., Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali, Direzione generale per le risorse umane e finanziarie, Ufficio II, Reclutamento e formazione del personale del Ministero, con il quale è stato approvato l'elenco dei candidati ammessi alla prova orale del concorso pubblico, per esami, a cinque posti per l'accesso al profilo professionale di dirigente amministrativo di seconda fascia nel ruolo del personale del M.I.U.R.;*
- *dell'elenco dei candidati ammessi alla prova orale del concorso pubblico, per esami, a cinque posti per l'accesso al profilo professionale di dirigente amministrativo di seconda fascia nel ruolo del personale del M.I.U.R., approvato con D.D.G. n. 663 del 17.04.2019 del M.I.U.R., Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali, Direzione generale per le risorse umane e finanziarie, Ufficio II, Reclutamento e formazione del personale del Ministero, nella parte in cui non contempla il nome della ricorrente e perciò lesivo della posizione della ricorrente;*
- *del provvedimento e/o del giudizio comminato alla ricorrente da parte della Commissione esaminatrice, per mezzo del quale si è configurato il mancato inserimento del nome della ricorrente nell'elenco dei candidati ammessi alla prova orale del concorso in oggetto, approvato con D.D.G. n. 663 del 17.04.2019 del M.I.U.R., e per causa del quale la ricorrente non è stata ammessa alla prova orale;*
- *dell'avviso pubblicato in data 16.11.2018, data successiva allo svolgimento delle prove scritte dei giorni 25 e 26 ottobre 2018, con il quale il Direttore Generale del M.I.U.R., Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali, Direzione generale per le risorse umane e finanziarie, Ufficio II, Reclutamento e formazione del personale del Ministero, ha reso noto che il giorno 13 novembre 2018, con verbale n. 12, la competente Commissione esaminatrice ha definito la griglia di valutazione che sarebbe stata adottata per l'esame delle prove scritte, nella parte in cui tale griglia non è stata adottata alla prima riunione della Commissione;*
- *del verbale n. 12 del giorno 13 novembre 2018, con il quale la Commissione esaminatrice del concorso in oggetto ha definito la griglia di valutazione che sarebbe stata adottata per l'esame delle prove scritte, nella parte in cui tale griglia non è stata adottata alla prima riunione della Commissione;*
- *del verbale n. 2 del giorno 14.05.2018 con il quale la Commissione esaminatrice del concorso in oggetto ha stabilito di non dare luogo alla prova preselettiva prevista dal Bando;*

- di tutti i verbali, provvedimenti e documenti del concorso in oggetto, inclusi quelli relativi in particolare alla c.d. prova scritta, nella parte ritenuta lesiva per la posizione della ricorrente;
- in parte qua, per quel che occorrer possa, della prova scritta del concorso pubblico per esami a cinque posti per l'accesso al profilo professionale di dirigente amministrativo di seconda fascia nel ruolo del personale del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, nella parte ritenuta lesiva per la posizione della ricorrente;
- in parte qua, dell'avviso di pubblicazione del diario della prova orale, a firma del D.G. del MIUR, Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali, Direzione generale per le risorse umane e finanziarie, Ufficio II, Reclutamento e formazione del personale del Ministero, ad estremi sconosciuti, con il quale è stato comunicato che la prova orale del concorso in parola si sarebbe tenuta nelle date dal 27 al 31 maggio 2019;
- in parte qua, per quel che occorrer possa e ove ritenuto necessario, della prova orale tenutasi nelle date dal 27 al 31 maggio 2019, in uno con ogni connesso documento o verbale;
- in parte qua, del Decreto del Direttore generale per le risorse umane e finanziarie del MIUR, Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali, Direzione generale per le risorse umane e finanziarie, Ufficio II, Reclutamento e formazione del personale del Ministero, n. 283 del 19 marzo 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4^a Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 25 del 27 marzo 2018, con il quale è stato indetto il concorso pubblico per soli esami a cinque posti per l'accesso al profilo professionale di dirigente amministrativo di seconda fascia nel ruolo del personale del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, nella parte in cui ha previsto la modalità di selezione dei candidati per soli esami e non per titoli ed esami;
- in parte qua, del Decreto del Direttore generale per le risorse umane e finanziarie del MIUR, Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali, Direzione generale per le risorse umane e finanziarie, Ufficio II, Reclutamento e formazione del personale del Ministero, n. 283 del 19 marzo 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4^a Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 25 del 27 marzo 2018, con il quale è stato indetto il concorso pubblico per soli esami a cinque posti per l'accesso al profilo professionale di dirigente amministrativo di seconda fascia nel ruolo del personale del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, nella parte in cui, all'16, rinvia all'articolo 3 del D.M. del 10 gennaio 1996, n. 60, in riferimento alla modalità di accesso agli atti;
- in parte qua, del D.M. n. 266 del 05.04.2018 del MIUR con il quale veniva nominata la prima Commissione esaminatrice del concorso in oggetto, nella parte lesiva per la posizione della ricorrente, nonché del D.M. 560 del 23.07.2018 del MIUR, con il quale venivano nominati membri componenti della Commissione esaminatrice del concorso in oggetto, dott.ssa Maria Maddalena Novelli e dott.ssa Rosaria Pagano, in sostituzione della dott.ssa Antonella Tozza e del dott. Stefano Versari, nella parte lesiva per la posizione della ricorrente;

- della nota prot. n. AOODGRUF 12586 del giorno 04.06.2019, di riscontro all'istanza di accesso agli atti formulata dalla ricorrente, nella parte in cui l'Amministrazione, anche tramite determinazione implicita, non ha consentito alla ricorrente di accedere a taluni atti e documenti del concorso, e con la quale, anche in modo implicito, è stato disposto il diniego e/o differimento dell'accesso a tutti i verbali inerenti la procedura concorsuale e agli elaborati di candidati ammessi a sostenere le prove orali, alla conclusione della procedura concorsuale;
- allo stesso modo di cui sopra, delle note, in via solo esemplificativa e non esaustiva, prot. n. 11405 del 21.05.2019, prot. n. 9877 del 06.05.2019, così come integrata con nota n. 10591 del 14.05.2019, prot. n. 11106 del 20.05.2019, nonché dei connessi e relativi verbali, con cui l'Amministrazione, in generale, ha consentito di accedere in modo solo parziale agli atti del concorso, anche esse nella parte in cui manifestano il contegno dell'Amministrazione inteso a disporre il diniego e/o differimento dell'accesso a tutti i verbali inerenti la procedura concorsuale e agli elaborati dei candidati ammessi a sostenere le prove orali, alla conclusione della procedura concorsuale;
- nonché per l'annullamento, previa sospensione di ogni atto preparatorio, presupposto, inerente, conseguente e/o comunque connesso, anche ove sconosciuto;

e per la condanna, in via principale, dell'Amministrazione,

previa idonea cautela disposta

anche inaudita altera parte ex art. 56 c.p.a.

- a procedere all'ammissione della ricorrente, anche con riserva, alla prova orale, stabilendo all'uopo una prova suppletiva della predetta prova già tenutasi nelle date dal 27 al 31 maggio 2019, da tenersi con urgenza prima che il concorso sia definito con l'approvazione della graduatoria, al fine di salvaguardare il diritto della ricorrente a sostenere la prova orale, anche tramite convocazione con il congruo anticipo previsto da Bando;

e in subordine per la condanna dell'Amministrazione,

anche previa sospensione e/o ogni più idonea cautela

anche ai sensi dell'art. 56 c.p.a.,

- all'annullamento della selezione concorsuale indetta con Decreto direttoriale del 19.03.2018 n. 283;

e con contestuale istanza ai sensi dell'art. 116, c. 2, c.p.a.,

relativa al contegno dell'Amministrazione in ordine

al diniego parziale o differimento dell'accesso integrale agli atti

- per l'integrale accesso agli atti del concorso e in particolare a tutti gli atti di rilievo per la posizione della ricorrente, ossia tutti i verbali inerenti la procedura concorsuale e gli elaborati di candidati ammessi a sostenere le prove orali.

e così come integrato da

a) primo ricorso per motivi aggiunti

proposto per l'annullamento

in aggiunta agli atti gravati con il ricorso principale,

- ove occorrer possa, della pubblicazione dei curricula vitae della Commissione e dei membri aggiunti operata dall'Amministrazione resistente in data 27.06.2019, solo all'esito delle prove orali, e dopo la proposizione del ricorso introduttivo, sul proprio sito web;
- ove occorrer possa, del decreto di nomina dei membri aggiunti pubblicato il 27 giugno 2019;
- ove occorrer possa, di tutti i provvedimenti relativi alla nomina e sostituzione della Commissione giudicatrice del concorso, già gravati con il ricorso introduttivo, quali il D.M. n. 266 del 05.04.2018 del MIUR con il quale veniva nominata la prima Commissione esaminatrice del concorso in oggetto, nella parte lesiva per la posizione della ricorrente anche alla luce dei presenti motivi aggiunti, nonché del D.M. 560 del 23.07.2018 del MIUR, con il quale venivano nominati membri componenti della Commissione esaminatrice del concorso in oggetto, dott.ssa Maria Maddalena Novelli e dott.ssa Rosaria Pagano, in sostituzione della dott.ssa Antonella Tozza e del dott. Stefano Versari, nella parte lesiva per la posizione della ricorrente anche alla luce dei presenti motivi aggiunti, e nonché di tutti gli ulteriori atti e provvedimenti relativi alla Commissione giudicatrice del concorso, ivi inclusi i decreti di nomina dei membri aggiunti pubblicati il 27 giugno 2019;
- nonché per l'annullamento, previa sospensione di ogni atto preparatorio, presupposto, inerente, conseguente e/o comunque connesso, anche ove sconosciuto;

e per l'accertamento

- dei vizi di incompatibilità, invalidanti, della composizione della Commissione esaminatrice del concorso pubblico, per esami, a cinque posti per l'accesso al profilo professionale di dirigente amministrativo di seconda fascia nel ruolo del personale del M.I.U.R., per come dedotto nel corpo del presente ricorso e di quello introduttivo;

e come integrato da

b) secondo ricorso per motivi aggiunti

proposto per l'annullamento previa sospensione

e concessione di misure cautelari anche monocratiche inaudita altera parte

in aggiunta agli atti gravati con il ricorso principale e con i primi motivi aggiunti,

- della D.D.G. prot. n. 1652 del 10 ottobre 2019 del MIUR, Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali Direzione generale per le risorse umane e finanziarie, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, 4ª Serie Speciale, Concorsi ed Esami, n. 82 del 15 ottobre 2019 e sul sito internet dell'Amministrazione in pari data, mediante la quale è stata approvata la graduatoria generale di merito del concorso pubblico per esami a cinque posti per l'accesso al profilo professionale di dirigente amministrativo di seconda fascia nel ruolo del personale del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, concorso bandito mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 25 del 27 marzo 2018;
- della graduatoria generale di merito del concorso pubblico, per esami, a cinque posti per l'accesso al profilo professionale di dirigente amministrativo di seconda fascia, approvata con D.D.G prot.

n. 16252 del 10 ottobre 2019 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale - 4^a Serie Speciale, Concorsi ed Esami, n. 82 del 15 ottobre 2019 e sul sito internet dell'Amministrazione in pari data;

- del connesso elenco dei vincitori del concorso stesso, in uno con i verbali e i giudizi comminati dalla Commissione di concorso;
- del connesso elenco degli idonei del concorso stesso, in uno con i verbali e i giudizi comminati dalla Commissione di concorso;
- di tutti i verbali di correzione e valutazione del concorso e dei connessi documenti del concorso in oggetto, quali le griglie di valutazione, tutti relativi in particolare alla c.d. prova scritta, nella parte ritenuta lesiva per la posizione della ricorrente;
- dei verbali, di data e protocollo sconosciuti, della Commissione esaminatrice, relativi alle prove orali svolte, in uno con il relativo elenco degli idonei alla prova orale;
- ove occorrer possa, dei provvedimenti di nomina dei vincitori, di data e protocollo sconosciuti, con i quali venivano conferite le funzioni dirigenziali in una ai relativi contratti di lavoro stipulati, ivi incluse le contrattualizzazioni dei vincitori (e/o degli idonei) già eventualmente disposte e stipulate;
- ove occorrer possa, della Direttiva del Ministro prot. n. 1132 del 09.12.2019, pubblicata sul sito dell'Amministrazione e del concorso in data 13.12.2019, concernente i posti disponibili per l'assunzione dei candidati della graduatoria del concorso a 5 posti di dirigente amministrativo, nonché degli atti presupposti, richiamati e connessi, quali esemplificativamente ma non esaustivamente le note prot. n. 16694 del 25/11/2019 e n. 27624 del 3/12/2019 della Direzione Generale per le Risorse Umane e Finanziarie con cui è stata richiesta la rimodulazione di somme già autorizzate con il D.P.C.M. del 20/8/2019, onde consentire lo scorrimento della graduatoria del concorso, nonché tutti gli atti relativi a tale scorrimento, ivi incluso, ove occorrer possa, il predetto D.P.C.M.;
- nonché per l'annullamento previa sospensione di ogni altro atto premesso, connesso e/o consequenziale siccome lesivo dell'interesse della ricorrente, e/o ogni atto preparatorio, presupposto, inerente, conseguente e/o comunque connesso, anche ove sconosciuto, ivi incluse le eventuali note a estremi sconosciuti, con le quali la Commissione esaminatrice dei candidati al concorso pubblico in parola abbia eventualmente trasmesso all'Amministrazione l'elenco e/o la graduatoria di merito secondo l'ordine derivante dal voto finale conseguito da ciascun candidato.

PREMESSA

I presenti motivi aggiunti sono finalizzati a dedurre definitivamente, e finalmente con integrale cognizione di causa, i vizi dell'operato della Commissione di concorso, in riferimento al concorso, per

esami, a cinque posti per l'accesso al profilo professionale di dirigente amministrativo di seconda fascia nel ruolo del personale del M.I.U.R. (concorso per il quale la ricorrente ha attivato il giudizio n.r.g. 8280/2019) ed in riferimento alle valutazioni degli elaborati della candidata Ludione condotte da parte della Commissione esaminatrice.

Quanto appena sopra detto è oggi possibile giacché, all'esito dell'udienza cautelare del giorno 08.10.2019 e dell'approvazione della predetta graduatoria, **alla ricorrente, finalmente, è stato consentito l'accesso agli atti e documenti amministrativi, precipuamente gli elaborati e le valutazioni relative ad alcuni dei candidati risultati idonei alla prova orale.**

Nell'ambito della procedura, infatti, l'Amministrazione, sulla base di motivazioni generiche e, comunque, manifestamente illegittime e infondate (e per illegittima previsione contenuta nel Bando, già oggetto di censura), concedeva l'accesso solo ad alcuni verbali, mentre differiva alla conclusione della procedura l'accesso ai restanti atti inerenti gli altri candidati, avendo consentito l'Amministrazione finora solo l'accesso agli atti che riguardavano direttamente il richiedente, con esclusione degli atti relativi ad altri concorrenti.

Integrato il ricorso con primi motivi aggiunti notificati in data 26.09.2019, relativi a motivi di incompatibilità di taluni membri di commissione (emersi dalla -tardiva- pubblicazione dei *curricula*), e ad altre deduzioni, il presente giudizio veniva chiamato all'udienza del giorno 08 ottobre 2019.

Alla camera di consiglio di quel giorno, l'Amministrazione, per il tramite dell'Avvocatura dello Stato, su richiesta espressa della ricorrente, coartata, assumeva a verbale, dinanzi al TAR, finalmente, l'impegno di consentire l'accesso agli atti fino ad allora non consentito.

L'impegno veniva assunto ai fini dell'ostensione degli atti, degli elaborati degli idonei e dei vincitori, delle griglie, dei verbali della operazioni di correzione e valutazione, atti e documenti tutti relativi alla prova scritta del concorso. L'impegno veniva assunto, appunto, in virtù della giurisprudenza consolidata per la quale, in ambito di concorsi pubblici, tutti gli atti della procedura sono ostensibili (*ex multis*, TAR Lazio, Roma, sez. III, 10.09.2013, n. 8199). L'Amministrazione si impegnava ad espletare tale dovere e a consentire l'accesso in seguito alla pubblicazione della graduatoria.

La ricorrente, dunque (così come gli altri concorrenti del giudizio R.G. 6122/2019, finora discusso congiuntamente all'odierno giudizio), successivamente alla data in cui veniva pubblicata la graduatoria (già gravata con ricorso per motivi aggiunti notificato il 14.12.2019), riusciva finalmente ad accedere agli atti legittimamente anelati: in data 3 dicembre 2019 (mediante note prot. n. 27646, 27647, 27649 del 3.12.2019 del MIUR, ALL.) **alla ricorrente venivano inviati dal MIUR gli elaborati richiesti di diversi candidati risultati idonei alla successiva prova orale (oggi peraltro tutti assunti dal MIUR).**

Peraltro va evidenziato, con riferimento a tale accesso agli atti, che la candidata ha ricevuto in data 3.12.2019 dal MIUR gli atti via PEC con *files* difficilmente identificabili -in ragione della mancata e

comunque confusa denominazione degli atti- con documentazione mancante: per taluni candidati, difatti, non sono state corrisposte le griglie di valutazione e i verbali della Commissione relativi alla suddette valutazioni.

Ad ogni modo, mediante il presente ricorso per motivi aggiunti, confermata l'impugnativa degli originari provvedimenti e di tutti gli altri gravati con i primi due motivi aggiunti, la ricorrente intende dedurre e far valere i vizi degli stessi **emersi sulla scorta di accesso agli atti del concorso**. Tali vizi attengono dunque a tutti i provvedimenti gravati (e alla procedura di concorso), e sono in parte confermativi di vizi già dedotti.

In particolare, il contenuto del presente gravame ha ad oggetto l'accesso agli elaborati di alcuni dei candidati che hanno superato le prove scritte e risultati idonei alla prova orale. Come dedotto già per mezzo dei precedenti ricorsi, e in particolare anche tramite l'ultimo ricorso per motivi aggiunti notificato in data 14.12.2019, **l'illegittimo operato della Commissione, emerso e confermato grazie all'accesso agli atti *de quo*, comporta e conferma, per la ricorrente, il diritto ad ottenere una (già domandata) ri-correzione o ri-valutazione ad opera di Commissione in nuova composizione, in via principale.**

L'odierna ricorrente aveva già domandato, per mezzo del ricorso introduttivo e dei primi motivi aggiunti, sulla scorta di tutti i vizi della procedura e della valutazione ivi dedotti, di ottenere il provvedimento (anche in sede cautelare) di **ri-valutazione ad opera di Commissione in nuova composizione con modalità atte ad assicurare uniformità e obiettività del giudizio** (es. disporre valutazione di un congruo numero di elaborati oltre a quello della ricorrente), essendo attestato oramai che l'operato della Commissione, nei propri confronti e generalmente, fosse qualificabile come illegittimo.

La ricorrente, difatti, **si era già riservata** di dedurre ulteriori eventuali vizi propri della medesima graduatoria, e del concorso, scaturenti dall'analisi a tutto tondo dell'operato della Commissione.

E' giusto, quindi, come si vedrà, che alla ricorrente sia assicurata una effettiva e regolare, legittima, *chance* di giusta correzione e valutazione dei propri elaborati, non solo alla luce di tutte le doglianze già espresse in atti precedenti (e in ordine agli elaborati della dott.ssa Ludione), bensì anche alla luce di quanto **emerso dall'accesso agli elaborati e alle valutazioni attribuite ad alcuni vincitori e idonei**, comprovanti un operato valutativo della Commissione manifestamente irragionevole e illogico.

Oggi, in esito all'accesso agli elaborati, cioè, si ritiene pienamente raggiunta la conferma dei vizi valutativi da parte della Commissione, peraltro già ampiamente dimostrati in ricorso introduttivo e nei motivi aggiunti.

Giova rappresentare, cioè, che dall'accesso e dall'esame della documentazione amministrativa (elaborati degli idonei e dei vincitori, verbali, griglie di valutazione), si è avuta la piena conferma delle deduzioni spiegate con il ricorso introduttivo e con i due ricorsi per motivi aggiunti.

In particolare, si è potuta appurare definitivamente **la violazione delle norme e dei principi in tema di operato legittimo, logico e ragionevole della Commissione di concorso**, così come sono potuti emergere tantissimi vizi di manifesta irragionevolezza o abnormità in riferimento alle valutazioni espresse, vizi che trasmodano in un operato della Commissione caratterizzato dall'evidente **difetto di istruttoria**, dall'**illogicità**, dalla **irragionevolezza**, in riferimento, ovviamente, all'applicazione e all'attuazione dei parametri o criteri di valutazione previsti per il concorso e auto-adottati dalla stessa Commissione (seppur scarni ed essi stessi illogici e irragionevoli; cfr. *infra*, motivo I di ricorso).

Tali vizi dell'operato valutativo della Commissione di concorso dimostrano che le operazioni della Commissione sono state poste in essere con assoluta superficialità, costituente un **difetto di istruttoria evidente**.

Anticipando le conclusioni e le richieste specifiche di cui al presente ricorso per motivi aggiunti, e sulla scorta di quanto già dedotto e domandato mediante i precedenti scritti difensivi, si rappresenta sin d'ora che **tale operato della Commissione, definitivamente qualificabile come illegittimo, comporta, per la ricorrente, il diritto ad ottenere una ri-correzione o ri-valutazione ad opera di Commissione in nuova composizione, in via principale**.

Alla ricorrente deve essere assicurata una effettiva e regolare, legittima, *chance* di giusta correzione e valutazione dei propri elaborati, per effetto della valutazione distorta ed irragionevole che alla medesima è stata attribuita e di cui la ricorrente se ne duole fin dal ricorso introduttivo.

Dunque non solo, come dedotto nel ricorso introduttivo, gli elaborati della Ludione sono stati corretti e valutati in modo illogico e manifestamente irragionevole (cfr. motivo VIII ricorso introduttivo), ma oggi si ritiene pienamente raggiunta la riprova di come l'attività della Commissione di concorso sia connotata di abnormità e manifesta irragionevolezza.

Tali vizi dell'operato valutativo della Commissione di concorso, attestati anche mediante ***parere pro veritate*** (già in atti, cfr. **ALL.**, e di cui si dirà in seguito), dimostrano, ancora una volta, che le operazioni della Commissione sono state poste in essere con assoluta superficialità, costituente un **difetto di istruttoria evidente**.

E' in ragione di quanto sopra che i presenti motivi aggiunti sono finalizzati, dunque, a dedurre definitivamente, e con integrale cognizione di causa, i vizi dell'operato della Commissione di concorso sia in riferimento alle specifiche valutazioni espresse in merito agli elaborati della candidata Ludione (vizi che, come ampiamente dimostrato, hanno inficiato ogni fase della procedura, per tutti i motivi dedotti, che si intendono ivi espressamente ed integralmente riportati) che in riferimento all'attività

complessiva della Commissione, relativa alle valutazioni espresse in ordine agli elaborati dei candidati ritenuti idonei o vincitori.

Vizi, quelli di cui sopra, che si ritiene disvelino l'eccesso di potere configurato per il difetto di istruttoria, la superficialità con la quale la Commissione esaminatrice ha condotto le operazioni di correzione e valutazione degli elaborati.

Quanto sopra, in ultimo, si aggiunge al problema di rilievo della non congrua tempistica osservata per le valutazioni degli elaborati, all'eccesso di potere manifesto per errata applicazione dei singoli indicatori nelle valutazioni degli elaborati -così risultate abnormi ed irragionevoli- in cui è incorsa la medesima (cfr. punto III ricorso introduttivo), alla genericità dei criteri delle griglie di valutazione elaborate addotta fin dal ricorso introduttivo (cfr. punto V del ricorso introduttivo e punto 7 memoria difensiva del 7.9.2019), alla abnormità, irragionevolezza e contraddittorietà in merito ai giudizi espressi per le prove della candidata, eccezioni già sollevate ma ancora una volta confermate, da ultimo, dall'accesso agli atti finalmente consentito alla ricorrente Dott.ssa Ludione.

Alla luce di quanto sopra, pertanto, nella sezione in diritto del presente ricorso per motivi aggiunti si procede ad evidenziare i vizi manifesti di abnormità e manifesta irragionevolezza insiti nell'operato della Commissione, a riprova di tutto quanto sopra esposto, e in particolare del difetto di istruttoria, e con piena conferma delle deduzioni di cui al ricorso introduttivo (in particolare, come detto, motivo III e motivo V di quel ricorso).

Le suddette circostanze impongono di integrare il ricorso n.r.g. 8280/2019 con le deduzioni in ordine a tale illegittimo operato della Commissione. La ricorrente, difatti, si era riservata, nell'ambito dell'ultimo ricorso per motivi aggiunti, sulla scorta dell'accesso agli elaborati degli idonei ottenuto in data 3 dicembre 2019, di dedurre nei termini previsti ulteriori eventuali vizi propri della medesima graduatoria e del concorso, scaturenti dall'analisi a tutto tondo dell'operato della Commissione.

Tanto esposto, i provvedimenti gravati nell'ambito del presente giudizio devono essere annullati, oltre che per tutto quanto già dedotto con ricorso introduttivo e con primi due motivi aggiunti, anche in virtù dei seguenti motivi di

DIRITTO

Come esposto in narrativa, le deduzioni avverso i provvedimenti amministrativi già gravati, quali la graduatoria nonché tutti gli ulteriori provvedimenti censurati e atti connessi, vengono oggi arricchite, e confermate, sulla scorta di quanto emerso dall'accesso, per vizi propri scaturenti dall'analisi a tutto tondo, finalmente consentito alla ricorrente in data 3 dicembre 2019, dell'operato della Commissione, e dunque come emerso dal complessivo **accesso agli elaborati** dei candidati risultati idonei (e vincitori), alle griglie di valutazione, ai verbali della Commissione di concorso. Ovviamente, in questo ultimo senso, i vizi che oggi possono essere compiutamente dedotti, comprovati ancora una volta dalla

documentazione acquisita mediante il recente accesso agli atti e **pienamente confermativi di deduzioni già anticipate** addirittura nel ricorso introduttivo della ricorrente Ludione (oltre che nei primi motivi aggiunti), che già da allora se ne doveva (argomentandone le motivazioni) a dimostrazione della fondatezza delle censure ivi esposte, **si estendono a tutti gli atti e provvedimenti amministrativi oggetto di impugnativa nel presente giudizio** (citati in epigrafe).

Come esposto in narrativa, la graduatoria, in uno coi relativi atti di approvazione e gli altri atti connessi, è stata già gravata dalla ricorrente sotto il profilo dell'illegittimità derivata, con il secondo ricorso per motivi aggiunti, mentre in quella sede la ricorrente si era **riservata**, sulla scorta dell'accesso agli elaborati degli idonei e vincitori da poco ottenuto (3 dicembre 2019), di dedurre ulteriori eventuali vizi propri della medesima graduatoria e del concorso, scaturenti dall'analisi a tutto tondo dell'operato della Commissione: orbene, **vizi evidenti emergono da tale accesso e confronto degli elaborati giudicati idonei** con quello della Ludione, sicché con i presenti motivi aggiunti vengono integrate le deduzioni di cui ai secondi motivi aggiunti e ai primi ricorsi.

Ma conviene procedere con ordine.

I. VIZI PROPRI, DELLA GRADUATORIA, DEL CONCORSO, E IN DEFINITIVA DI TUTTI I PROVVEDIMENTI GRAVATI NEL GIUDIZIO, EMERSI DALL'EFFETTIVO E ANELATO ACCESSO AGLI ATTI, FINORA DENEGATO E FINALMENTE CONSENTITO DALL'AMMINISTRAZIONE.

ILLEGITTIMITÀ PROPRIA.

VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 97 COST. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEI PRINCIPI DI TRASPARENZA, RAGIONEVOLEZZA E BUON ANDAMENTO.

ECCESSO DI POTERE PER ILLOGICITA' E IRRAGIONEVOLEZZA, DIFETTO ASSOLUTO DI MOTIVAZIONE, DIFETTO DI ISTRUTTORIA, MANIFESTA INGIUSTIZIA, VIOLAZIONE DEL PROCEDIMENTO, TRAVISAMENTO ED ERRONEA VALUTAZIONE.

I provvedimenti già impugnati nel presente giudizio si sono definitivamente disvelati quali affetti da autonomi vizi di illegittimità propria in quanto espressione di uso sviato dei poteri amministrativi attribuiti dall'ordinamento giuridico all'Amministrazione, in particolare alla Commissione di concorso, per la selezione dei soggetti idonei a svolgere le funzioni pubbliche (dirigente amministrativo MIUR in questo caso).

In particolare, quanto sopra è oggi ulteriormente comprovato e confermato definitivamente dalla documentazione acquisita mediante il recente accesso agli atti (finalmente consentito), ovvero dalla compiuta disamina delle operazioni di correzione e valutazione degli elaborati degli idonei da parte della Commissione già esplicitata in atti.

I. a) - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ART. 15, D.P.R. N. 487/1994. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ART. 12 D.P.R. 487/94. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ART. 97 COST. ECCESSO DI POTERE SOTTO I PROFILI DIFETTO DI ISTRUTTORIA, ERRONEA MOTIVAZIONE, ILLOGICITA' MANIFESTA DEI VERBALI DI CORREZIONE DELLE PROVE DEI CANDIDATI RICORRENTI E DEI CRITERI DI VALUTAZIONE.

Come già ampiamente dedotto e dimostrato in sede di ricorso introduttivo (cfr., in particolare, punti 3° e 5° della sezione in diritto), dall'esame di molti verbali delle correzioni -anche da ultimo acquisiti dal recente accesso agli atti- è emersa ancora una volta, in difformità dalle previsioni normative epigrafate, l'eccessiva stringatezza e la conseguente superficialità osservata dalla Commissione nella valutazione degli elaborati della procedura concorsuale di cui trattasi, posto che in svariate sessioni (ivi compresa quella della ricorrente, come già ampiamente dedotto) è stato dedicato **un tempo molto esiguo** per la correzione di ciascun elaborato (in diversi casi, si parla di circa **4 minuti ad elaborato, cfr. verbale n. 40, ALL.**), **che si è effettivamente tradotto in giudizi e valutazioni abnormi, irrazionali, irragionevole, viziate obiettivamente, e tra loro in assoluta antitesi** (come meglio si approfondirà *infra*, nel paragrafo successivo).

Anche (ed a maggior ragione, come meglio di seguito) per la posizione della ricorrente è emersa una **tempistica assolutamente incongrua ed irrazionale** in riferimento alle operazioni di correzione degli elaborati da parte della Commissione (come già, del resto, ampiamente dedotto, cfr. paragrafo VIII del ricorso introduttivo, con specifico riferimento alle prove ed ai tempi di correzione adottate per la ricorrente).

La ricorrente ha censurato, dunque, fin dal ricorso introduttivo, l'operato della Commissione esaminatrice in ragione dell'eccesso di potere configurato dalla figura sintomatica del difetto di istruttoria, lamentando il mancato rispetto, nell'esercizio dell'attività discrezionale svolta dall'Amministrazione (attraverso la Commissione esaminatrice nominata per valutare le prove concorsuali) dei canoni fondamentali ai quali avrebbe dovuto attenersi l'organo valutativo nell'esercizio delle sue funzioni.

In particolare, come già rilevato, sebbene si trattasse di attività discrezionale, la Commissione esaminatrice (così come qualunque P.A. nell'esercizio di un'attività discrezionale) doveva osservare dei **parametri ben precisi, rigorosi, concordanti, ai quali attenersi**, costituiti *in primis* dal verbale di prima seduta, comprensivo della "griglia di indicatori" e dei criteri della correzione, elaborato specificamente in momento anteriore all'esame delle prove scritte, al fine di "vincolare" ciascun membro di Commissione a criteri oggettivi di valutazione delle prove.

L'esame dei singoli elaborati consisteva, come già ampiamente dedotto, anzitutto nella lettura delle singole prove e nella verifica della rispondenza o meno dell'elaborato a ciascuno dei criteri in precedenza

formulati (seppur scarni e illogici essi stessi) e, successivamente, nella espressione di un giudizio di merito per ciascuna prova.

Sempre nella medesima “sessione” (e nei medesimi tempi) tali valutazioni, espresse in punteggi, dovevano poi contestualmente essere sommate (e, dapprima, logicamente discusse tra i componenti), al fine di dare luogo alla valutazione complessiva per singolo elaborato e poi per candidato.

Dunque, il lasso temporale (in molti casi, **non oltre 4 minuti ad elaborato**) dedicato all’esame delle prove di ciascun candidato ed alle operazioni di cui sopra, non può certamente essere ritenuto “congruo” rispetto ai criteri di ponderazione, obiettività, selezione dei capaci e dei meritevoli, efficacia, rispondenza agli indicatori, ai quali la P.A. avrebbe dovuto attenersi per non incorrere nel vizio di eccesso di potere.

Nella fattispecie in esame il vizio suddetto consiste proprio nel difetto del momento istruttorio, e cioè quello dedicato dai membri di Commissione alla cognizione del contenuto degli elaborati, all’applicazione dei singoli indicatori a ciascuna prova, alla formulazione dei singoli giudizi al fine della valutazione complessiva del candidato.

Oggi vi è piena conferma, dunque, di quelle deduzioni già esposte.

Infatti, come si vedrà, dai verbali di correzione da ultimo acquisiti, è emerso ancora una volta che le precise modalità di correzione a cui si era vincolata la Commissione (risultate confermate dalla stessa Commissione d’esame, nonché dalla difesa del Miur), non possono risultare compatibili con le tempistiche emerse.

Vediamone i motivi.

Orbene, occorre riportare in questa sede, preliminarmente, quanto già dedotto nel ricorso introduttivo. Come si è detto (par. III motivi ricorso introduttivo), dall’esame dei verbali delle correzioni era già emerso, in difformità con le previsioni epigrafate, che in alcune sessioni era stato **dedicato un tempo molto esiguo** per la correzione di ciascun elaborato (in diversi casi, si parlava già di meno che 4 minuti ad elaborato, cfr. verbale n. 40). Si riportava, all’uopo, già in quella sede introduttiva la prova determinante di quanto sopra.

Oggi vi è piena conferma di quelle deduzioni già esposte, con aggravio della posizione dell’Amministrazione alla luce di quanto emerso dall’accesso. Infatti, come si vedrà, dall’accesso ai verbali di correzione è emerso che l’Amministrazione si era auto-imposta precise modalità di correzione che non possono risultare compatibili con le tempistiche emerse.

Giova evidenziare che è emerso oggi, dall’accesso agli atti ottenuto, quanto segue (cfr. documentazione **ALL.** ai presenti motivi aggiunti).

Anche dal verbale n. 31 (cfr. **ALL.**), esibito dall’Amministrazione, risulta, anzitutto, in ordine alle modalità di valutazione e correzione auto-imposte dalla Commissione, che “*la Commissione, come avvenuto per la*

*correzione della prima prova, **procede alla correzione delle prove in modo collegiale mediante lettura ad alta voce a cui partecipano contestualmente tutti i membri della Commissione***".

Nel verbale si legge, in particolare, che "il giorno 20 febbraio 2019 alle ore 9:35, presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, in viale Trastevere 76, nella stanza n. 29 piano terra, si riuniscono i Dottori Umberto Piccinin, Maria Maddalena Novelli, Rosaria Pagano e Piergiorgio Così, rispettivamente Presidente, Componenti e Segretario della Commissione del concorso in oggetto, nominati con Decreto del Ministro n. 560 del 23/7/2018.

La Commissione, come avvenuto per la correzione della prima prova, procede alla correzione delle prove in modo collegiale mediante lettura ad alta voce a cui partecipano contestualmente tutti i membri della Commissione, tenendo conto della griglia di valutazione definita con verbale n.12 del 13 novembre 2018. In tal modo procederà anche nelle successive sedute di correzione. Si inizia quindi a valutare la seconda prova scritta riprendendo la busta grande n. 1; si procede all'apertura della busta n. 1 contenente la seconda prova e la Commissione appone lo stesso numero 1 sulla bustina chiusa contenente i dati anagrafici. Sono stati corretti gli elaborati da 1 a 20. La Commissione termina i lavori alle ore 13:30".

Ma è proprio alla luce delle appena dette modalità di valutazione e correzione cui si vincolava l'Amministrazione, peraltro sostenuta anche negli scritti difensivi di controparte (procedere alla correzione delle prove in modo collegiale mediante lettura ad alta voce a cui partecipano contestualmente tutti i membri della Commissione), che, a ben guardare, comparando analiticamente alcuni verbali, **risultano ulteriormente delineate in tutta la loro evidenza le illegittime operazioni già anticipate e censurate mediante ricorso introduttivo.**

Se ne evidenziano meglio le motivazioni: dalla lettura congiunta del verbale n. 40 (cfr. **ALL.** al ricorso introduttivo) risulta, come già dedotto, che siano state corrette le seconde prove dei candidati, dalla n. 345 alla n. 400 in 4 ore; il che equivale a 55 prove in 240 minuti; si tratta, per la precisione, di una media di **non oltre 4 minuti per ciascun elaborato**. Emergeva dunque dagli atti come sia stata attribuita una media di circa 4 minuti per la correzione e valutazione di ogni elaborato (relativamente alla seconda prova).

Un tempo, come si è già avuto modo di rilevare, assolutamente insufficiente e che denota un evidente difetto di istruttoria e la manifesta superficialità dell'operato della Commissione.

Se quelli di cui sopra sono i limiti autoimposti dall'Amministrazione, non è spiegabile empiricamente come si possano leggere degli elaborati, ad alta voce e collegialmente, lunghi in media dalle quattro alle sei facciate, in soli 4 minuti l'uno.

Tempistiche che, come già rilevato, attese **anche le operazioni connesse all'apertura delle buste e all'apposizione dei numeri, DA INCLUDERSI SEMPRE in tale lasso di tempo** (cfr. verbale 31, cit., "si inizia quindi a valutare la seconda prova scritta riprendendo la busta grande n. 1, si procede all'apertura della busta n. 1 contenente la seconda prova e la Commissione appone lo stesso numero 1 sulla bustina chiusa contenente i dati anagrafici. Sono stati corretti gli elaborati da 1 a 20. La Commissione termina i lavori alle ore 13.30 -iniziandoli alle ore 9.35-) **non possono essere ritenute "congrue" e oggettivamente possibili** rispetto ai criteri di

ponderazione, obiettività, selezione dei capaci e dei meritevoli, efficacia, rispondenza agli indicatori, ai quali la P.A. avrebbe dovuto attenersi per non incorrere nel vizio di eccesso di potere.

Un tempo dunque assolutamente insufficiente e che denota difetto di istruttoria, superficialità dell'operato della Commissione.

Non solo. Si evidenzia che negli stessi lassi di tempo di cui sopra la Commissione **avrebbe attribuito pure i tre diversi punteggi relativi a tre diversi criteri di cui alla griglia di valutazione, secondo i quattro livelli valutativi ivi indicati (previo, logicamente, confronto e riflessioni tra i vari componenti ai fini dell'attribuzione dei differenti punteggi) e proceduto anche alla sommatoria algebrica di questi tre criteri, sempre in questo limitatissimo (anzi, sfuggente) lasso temporale.**

Si ricorda in proposito, come dedotto già nel ricorso introduttivo, che la griglia di valutazione definita con verbale n. 12 del 13 novembre 2018 risultava così composta:

- 1) Criterio n. 1: min. 35 - max 50 punti;
con 4 livelli di valutazione, 45,5 – 50; 40,5-45; 35-40; 0-34,5;
- 2) Criterio n. 2: min. 21 max 30 punti;
con 4 livelli di valutazione, 27,3-30; 24,3-27; 21-24; 0-20,7;
- 3) Criterio n. 3: min. 14 max 20 punti;
con 4 livelli di valutazione: 18,2 a-20; 16,2-18; 14-16; 0-13,8.

La divergenza tra le fasi sopra indicate ed il tempo che ad esse la Commissione avrebbe dedicato appaiono manifeste: come ha potuto la Commissione procedere all'apertura della singola busta, all'apposizione del numero ed alla correzione della prova *“in modo collegiale mediante lettura ad alta voce”* ed alla conseguente attribuzione del voto, suddiviso per 3 criteri di valutazione e 4 livelli (con relativa somma anche dei voti riportati nei vari criteri ai fini dell'attribuzione del voto finale, previo confronto e riflessione tra i vari componenti ai fini della determinazione dei relativi punteggi) in una media di circa 4 minuti ad elaborato (cfr. verbale n. 40 ALL.), considerando che sono state corrette (nei termini e nelle fasi di cui sopra) n. 55 prove (in media dalle quattro alle sei facciate) in n. 240 minuti?

Occorre tenere ben presente i “passaggi” delineati sopra, a cui si sarebbe conformato l'operato della Commissione “sia per la prima che per la seconda prova” (cit.), che vale la pena ripercorrere nella loro sequenza: **a)** ripresa della busta grande; **b)** apertura della busta; **c)** apposizione del numero sulla bustina chiusa contenente i dati anagrafici; **d)** correzione della prova in modo collegiale e ad alta voce; **e)** attribuzione del punteggio secondo i tre singoli indicatori di cui alle griglie di valutazione, ovviamente previo confronto e riflessione tra i vari componenti ai fini dell'attribuzione dei singoli punti; **f)** sommatoria dei tre punteggi attribuiti.

Il *modus procedendi* delineato nel verbale n. 31, per espresso dire della Commissione, avrebbe dovuto essere adottato **anche** in tutte le successive sedute di correzione (*“in tal modo procederà anche nelle successive sedute di correzione”*), ivi compresa la seduta n. 38 nella quale è stata valutata la seconda prova della ricorrente.

In particolare, la seconda prova della ricorrente è stata “sistemata”, “corretta” e finanche “valutata” secondo la griglia di riferimento addirittura in soli circa 8 minuti, a fronte di una produzione di pagine pari a ben n. 9 facciate, numero di facciate ben superiore alla media degli elaborati di molti altri concorrenti, che si aggirano intorno al n. di 4/6 facciate per ciascun elaborato.

Simulando la mera lettura (e non tutti i passaggi procedurali obbligatori di cui sopra) della prova, occorrerebbe un tempo minimo di almeno 20 minuti, per terminare!

A ciò aggiungasi, inoltre, come detto in sede di ricorso introduttivo, che le prove erano redatte dai candidati in forma olografa, di proprio pugno e non trascritte mediante l'utilizzo di apparecchiature elettroniche, il che comporta necessariamente, in termini di tempo, uno sforzo maggiore, considerando che la scrittura olografa richiede sempre una tempistica maggiore rispetto a quella meccanica.

Orbene, la giurisprudenza amministrativa, del **Consiglio di Stato**, in casi del tutto analoghi, ha accolto l'istanza di concorrenti che lamentavano di avere avuto una valutazione negativa nella correzione degli elaborati scritti di concorso in quanto la Commissione esaminatrice aveva dedicato un tempo assai ridotto alla correzione degli elaborati (*ex multis*, **Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 20.06.2006 n. 3668; id. sez. V, n. 2421 del 13 maggio 2005**). Il principio della necessaria congruità di tempi relativi alla correzione di singoli elaborati costituisce oramai *jus receptum*.

L'eccesso di potere per difetto di istruttoria da parte della commissione esaminatrice è evidente.

Nel caso in esame viene infatti in considerazione un'attività amministrativa tipicamente discrezionale, quale quella svolta da una Commissione di concorso, la quale, sebbene possa agire con un margine di apprezzamento discrezionale, deve farlo pur sempre nel rispetto dei parametri di legalità, imparzialità, buona amministrazione, ragionevolezza e trasparenza, ai quali sempre si deve ispirare qualunque attività diretta a fini pubblici (selezione dei migliori candidati).

La ricorrente reitera, dunque, la censura già dedotta in ordine alle tempistiche adottate dalla Commissione per entrambi gli elaborati, confermata grazie all'accesso agli atti definitivo, e relativa all'operato della Commissione viziato per eccesso di potere dovuto a difetto di istruttoria, lamentando il mancato rispetto, nell'esercizio dell'attività discrezionale svolta dall'Amministrazione, dei canoni fondamentali ai quali avrebbe dovuto attenersi la commissione nell'esercizio delle sue funzioni.

In particolare, la commissione aveva dei **parametri ai quali attenersi** (emarginati nel **seppur scarno e anomalo plesso dei criteri** di cui al verbale n. 12 comprensivo della “griglia di indicatori” e dei criteri della correzione), al fine di “vincolare” ciascun commissario a dei criteri oggettivi di valutazione delle prove.

L'esame dei singoli elaborati consisteva, come abbiamo detto, dopo la “lettura collegiale”, anzitutto nella verifica della rispondenza o meno dell'elaborato a ciascuno dei criteri in precedenza formulati, e solo successivamente, nella espressione di un giudizio di merito per ciascuna prova. Poi tali valutazioni,

esprese in punteggi, dovevano ancora essere sommate, al fine di dare luogo alla valutazione complessiva per singolo elaborato e poi per candidato.

Tutto ciò è stato fatto, come emerso *ex tabulas*, in tempi ristrettissimi e assolutamente non consoni.

Dunque, il lasso temporale dedicato all'esame delle prove di ciascun candidato non può essere ritenuto "congruo" rispetto ai criteri di ponderazione, obiettività, selezione dei capaci e dei meritevoli, efficacia, rispondenza agli indicatori, ai quali la P.A. avrebbe dovuto attenersi per non incorrere nel vizio di eccesso di potere.

Ma non è tutto. Sul punto, infatti, occorre considerare che il **difetto di istruttoria** e la **superficialità** della Commissione è confermato anche dalle seguenti circostanze, già emerse e dedotte in sede di ricorso introduttivo in riferimento al decreto n. 663 del 17.04.2019, con il quale si rendeva noto l'elenco dei 50 candidati ammessi a sostenere la prova orale:

- a.** i non ammessi agli orali conseguivano tutti un punteggio che si aggirava tra il 50 o 60/100 per singola prova e **nessuno** aveva ottenuto almeno una sufficienza in una delle due prove: il che appariva quantomeno singolare, anche a tenere conto proprio delle griglie che, benché generiche, risultavano comunque suddivise in 4 gruppi di pesi numerici per ogni criterio;
- b.** **tutti coloro** che sono stati ammessi agli orali avevano, invece, ottenuto un punteggio minimo "livellato" sul 70 per entrambe le prove scritte. Ciò è manifestatamente sintomatico di una non adeguata, carente ed arbitraria valutazione delle prove e di punteggi attribuiti in maniera causale, senza alcuna delle ponderazioni e delle valutazioni a cui la Commissione stessa, peraltro, si vincolava.

I punteggi assegnati, in altre parole, risultano omogeni: infatti su 50 candidati ammessi all'orale (11,90 % rispetto al totale dei candidati che hanno partecipato alla selezione):

- 26 (ovvero il 52%) hanno conseguito il punteggio di **70 – 70** (prima e seconda prova);
- 9 (ovvero l'8 %) hanno conseguito il punteggio di **71-70** (prima e seconda prova);
- 6 (ovvero 12 %) hanno conseguito il punteggio di **72-70** (prima e seconda prova).

L'82 % dei candidati ammessi ha conseguito, in buona sostanza, **la medesima votazione**, un *range* di voti che va dal minimo utile (70) a voti di molto vicini al minimo, ovvero 71 e 72, **con uno scarto di uno, massimo due punti, mentre la maggioranza di essi ha conseguito il punteggio 70 e 70, ovvero il minimo per poter accedere alle prove orali, con palese appiattimento delle valutazioni attribuibili** (rese nell'ambito di singoli, personali elaborati molto differenti l'uno dall'altro, in ragione della complessità e dell'ampiezza dei temi da trattare delle rispettive tracce).

La manifesta superficialità con cui ha operato la Commissione si denota e si riverbera in tutta evidenza, dunque, anche dalla lettura dei voti riportati dagli ammessi e dalla lettura dei voti riportati dai non

ammessi, che risultano inspiegabilmente “omogenei”: in altre parole, come è possibile che quasi tutti gli ammessi abbiano riportato tutti gli stessi voti (quasi tutti 70 e 70, salvo rarissime eccezioni) e quasi tutti gli esclusi abbiano riportato anch’essi voti così simili (50 e 60, salvo rarissime eccezioni), pur avendo la Commissione un *range* assai diversificato ed ampissimo per la formulazione di una terna la cui composizione numerica poteva essere infinitamente variabile (dal 70 al 100 per gli ammessi e da 0 a 69 per i non ammessi)?

Come è possibile attribuire a così tanti candidati dei voti così omogenei, “omologati”, per la maggioranza dei candidati, a fronte di tracce così ampie? Possibile, poi, viene da chiedersi, che nessuno degli esclusi abbia ottenuto la sufficienza in almeno una prova (es. 70 e 60)?

In totale assenza, dunque, **della necessaria graduazione del dato numerico** (di cui pur la Commissione disponeva, ed in maniera assolutamente estesa), risultato pressoché omogeneo per tutta la pletora di candidati, **il giudizio numerico, nel caso di specie, non rappresenta affatto una motivazione adeguata, poiché non risulta palese l’apprezzamento più o meno ampio che la Commissione avrebbe attribuito al singolo elaborato** (cfr. Corte Cost., sent. 08.06.2011 n. 175).

Vi è di più!

La graduazione del dato numerico è mancata non solo relativamente al voto complessivo finale, ma addirittura, **è mancata in riferimento ai punteggi attribuiti nei singoli 3 criteri in base ai 4 livelli numerici di valutazione** (anch’essi tutti omogenei, basta guardare le griglie e le valutazioni conseguite). Dall’esame delle griglie ottenute a seguito di accesso, i voti della prima prova consistono quasi tutti nella sommatoria dei seguenti (identici!) punteggi, ovvero **35+21+14, senza alcuna differenziazione anche in relazione al singolo criterio** (nessun elaborato presenta, ad esempio, 40+24+18, oppure 34+24+28). Le “combinazioni” tra i vari 3 punteggi, difatti, a guardare le griglie pervenute, potevano essere infinite, attesa la possibilità **di graduare i 3 criteri in ben 4** differenti e assai variegati livelli (griglia cit. *supra*): invece, sorprendentemente, i 4 livelli di valutazione sono uguali per tutti ripetendosi, con **automatismo**, la prevalente terna per ciascun elaborato.

Ciò conferma senza dubbio abnormità e superficialità delle operazioni valutative.

Così operando, l’utilizzo del voto numerico, in ragione del *modus operandi* perpetrato dalla Commissione, si è trasformato in un ingiustificabile compressione del diritto di difesa per l’interessata, della quale non possono e non debbono essere trascurate, invece, le esigenze di protezione contro il cattivo uso della discrezionalità tecnica (cfr. TAR Milano Sez. III 21 maggio 2012 n. 1381).

In sostanza, vi è prova definitiva che le operazioni di correzione e valutazione della Commissione sono state eseguite in modo superficiale, irregolare e che **i temi prodotti dalla ricorrente (entrambi) non siano stati corretti e valutati adeguatamente**, in ragione dell’operato compiuto dalla Commissione come esposto sopra e come esplicitato anche in tutti gli atti precedenti a quello odierno.

In ordine ai suddetti, accennati, criteri di valutazione, griglia di valutazione definita con verbale n. 12 del 13 novembre 2018, peraltro, va anche rilevato quanto segue.

Si tratta, *prima facie*, di tre criteri di valutazione con un'anomala ed ampia forbice di livelli di valutazione. La P.A. ha indicato negli atti di concorso, appunto mediante verbale n. 12 del 13 novembre 2018 (già censurato in sede di ricorso introduttivo) - e non nel bando e, invero, nemmeno alla prima seduta utile - una parvenza di criteri che in realtà sono talmente astratti ed evanescenti che non possono certamente costituire un concreto metodo di valutazione.

Sussiste, sul punto, in altre parole, un'aperta contraddizione ed illogicità tra criterio (ampio e assolutamente generico) ed i livelli di valutazione per ogni singolo criterio (moltissimi numeri a disposizione); l'elencazione (così arida) di criteri, a fronte di livelli di valutazione molto ampi e diversificabili (ma non diversificati, come abbiamo visto) impediscono di desumere con evidenza la graduazione attribuita, in concreto, ad ogni singolo elaborato.

Cosicché la arida attribuzione di un punteggio mediante votazione numerica si è dimostrata una immotivata presa di posizione dell'Amministrazione rispetto all'elaborato, non in grado di ricondurre il punteggio, e quindi la motivazione, ai singoli criteri, e tale da inficiare l'operato della Commissione per ragioni di carenza assoluta di motivazione, al punto che alla candidata Ludione, allora come ora (ed a maggior ragione ad esito dell'accesso agli elaborati ottenuti) **non è dato comprendere quale sia stato la *ratio* fondante il criterio di sufficienza o meno dell'elaborato adottato dalla Commissione e le motivazioni della sua mancata ammissione alla prova orale.**

Il vizio qui descritto può dirsi totalmente assorbente e integralmente invalidante delle operazioni di correzione e valutazione delle prove.

Infatti, è il caso di dire che i criteri di valutazione, per come redatti, contrastano radicalmente e non si conciliano con i principi espressi in materia dalla giurisprudenza quanto agli indicatori di "livello", in quanto il peso ponderato attribuito ai singoli criteri e cui ancorare con fermezza e certezza la valutazione concreta espressa è esageratamente ampio.

Giova ricordare che, per codesto Ecc.mo TAR Lazio (*ex multis*, sez. I, sent. n. 10420/19 dell'8 agosto 2019), i criteri sono pertinenti allorché "*sufficientemente esaurienti nella delineare il profilo di "adeguatezza" richiesto all'elaborato*", sì da rendere la valutazione "*concretamente riconducibile alla preparazione richiesta per il superamento delle prove scritte*".

Non sembra che nel caso di specie i criteri *de quibus* siano rispondenti al quadro fissato dalla giurisprudenza.

Occorre considerare, poi, che i criteri avrebbero dovuto essere idonei a valutare due prove che per definizione sono l'una opposta all'altra, essendo la prima una prova teorica, costituita da una esposizione di concetti giuridici, l'altra una c.d. prova pratica, che richiedeva di evidenziare esempi pratici e operativi.

Ne consegue che è stato offerto uno strumento valutativo per definizione inadatto per la correzione di entrambe le prove.

In riferimento ai suddetti tempi stringati, peraltro, l'Amministrazione in corso di causa ha cercato di giustificare l'evidente difetto di istruttoria, purtuttavia non riuscendovi affatto, ma anzi manifestatamente **contraddicendo sé stessa**.

Anzi, dalle motivazioni addotte sono emersi elementi di ulteriori illegittimità, già ampiamente rappresentati (cfr. memoria del 7.9.2019 e memoria di replica del 4.10.2019, ivi espressamente richiamate) e che brevemente si ripercorrono, al fine di fornire alla S.V. la completezza del quadro, distorto e irragionevole *ab origine*.

Il MIUR, al fine di giustificare l'esiguità dei tempi di correzione degli elaborati, nel riportarsi genericamente all'asserita (ma smentita) sottrazione di tali vizi al sindacato del giudice amministrativo, annunciava candidamente (cfr. memoria difensiva del 25.06.2019, pag. 10) che la Commissione avrebbe assicurato *“una maggiore ponderazione dei prodotti intellettuali di quei candidati che avessero già riportato un punteggio pari o superiore alla sufficienza nella prima prova”*, con ciò sostenendo, praticamente, che, ai fini della valutazione complessiva del candidato, **la prima prova sia stata ritenuta più importante e dirimente rispetto alla seconda**.

La Commissione avrebbe deciso, così, di procedere alla correzione di entrambi gli elaborati, valutando però -con scelta inusuale e arbitraria, nemmeno resa a verbale- i temi in un rapporto assolutamente non paritetico, posto che, per espressa ammissione dell'Amministrazione, **si è dato maggiore peso alla prima prova e non alla seconda**.

La Commissione, invece -è evidente- avrebbe dovuto correggere tutti e due gli elaborati dedicando a ciascuno di essi la corretta ponderazione al fine di adottare una valutazione equilibrata dei temi svolti, uno in funzione dell'altro. E ciò *a fortiori* se si pensa che proprio i voti della prima prova, corretta per prima, sono risultati bassissimi ed estremamente “risicati”, al confine tra l'insufficienza (voto 69) e la sufficienza (voto 70, diffusamente attribuito a tutti gli idonei): proprio perché sono stati così bassi (ivi compresi i voti di tutti i candidati ammessi all'orale), a maggior ragione la Commissione **avrebbe dovuto ponderare adeguatamente, anzi meglio (e senza alcuna “maggiore flessibilità”) le seconde prove e non riservare a queste, per sua stessa ammissione, ancora meno tempo e meno ponderazione rispetto alla lettura delle prima!**

Si pensi anche al fatto che trattasi di un profilo, quello di Dirigente amministrativo, altamente qualificato, per il quale si devono evincere, nell'ambito della competizione tra i concorrenti, le doti generali di ragionamento e di visione sistematica (cfr. art. 10 Bando *“gli esami sono diretti ad accertare il possesso di una adeguata cultura giuridico-amministrativa, nonché della capacità ed attitudine all'analisi,*

sintesi e risoluzioni di problematiche afferenti le funzioni dirigenziali?') che impongono una valutazione globale del candidato, senza dare ad una prova (ancora) meno peso che all'altra.

Inoltre, è pleonastico dire che se la Commissione avesse scelto di correggere una sola prova (ferma la illegittimità), di ciò avrebbe dovuto darne evidenza nei verbali: avendo invece già scelto espressamente, anche per Bando e *lex specialis*, di procedere comunque alla correzione di entrambe le prove, è evidente che non si potesse differenziare l'importanza di queste, dando peso all'una piuttosto che all'altra (cfr., sul punto, **la recentissima sentenza del Consiglio di Stato, sezione VI, n. 178 pubblicata l'8 gennaio 2019 in ordine alla necessità di valutazione complessiva e globale quando è richiesta dalla legge una valutazione complessiva e globale delle prove scritte di esame**, come nel caso di specie).

Quanto sopra rende evidente e manifesto l'eccesso di potere.

E' il caso di considerare adeguatamente l'affermazione dell'Amministrazione resistente, **perché effettivamente essa disvela, con natura confessoria**, l'assoluta carenza di istruttoria insita nell'operato della Commissione e i vizi dell'attività amministrativa finalizzata a valutare le prove scritte del concorso in parola.

Inoltre, l'indicata circostanza disvela che il secondo tema sia stato corretto in maniera "influenzata", per effetto del voto già attribuito al primo, e **soprattutto potrebbe risultare disvelare un'ulteriore possibile violazione dell'anonimato**, come già dedotto. E' evidente la violazione del bando e del principio di trasparenza, posto che lo stesso non prevedeva che nella correzione della seconda prova ci si potesse fondare sulla correzione (e sulle risultanze) della prima. Ciò dimostra ancor di più come anche la valutazione della seconda prova sia stata inficiata in base al giudizio dato sulla prima, trasmodando in un illegittimo eccesso di potere, in quanto il bando obbligava la commissione a dedicare la stessa cura ad entrambe le prove.

Ma v'è di più: occorre, altresì, riflettere su un'ulteriore, manifesta, **abnorme contraddizione** dispiegata nell'ambito della procedura di cui trattasi.

L'Amministrazione, sulla scorta della relazione del Presidente Piccinin prot. n. 13381 del 12.06.2019 (successiva alla chiusura delle operazioni di correzione e successiva alla pubblicazione dell'elenco dei candidati ammessi alla prova orale, all. doc. n. 2 Miur memoria 7.09.2019) annuncia candidamente: "*va, inoltre, considerato che, per quanto la Commissione abbia, nell'esercizio dei propri poteri e della discrezionalità tecnico-amministrativa ad essa riconosciuta, stabilito di procedere alla correzione di entrambe le prove (ma è il Bando che ha statuito tale doveroso adempimento), anche per quei candidati - tra i quali i ricorrenti - che non avessero raggiunto il punteggio minimo di sufficienza (pari a 70/100) nella prima prova, in sede di correzione della seconda prova ha ritenuto di dover impiegare il tempo a disposizione secondo un criterio di maggiore flessibilità che, pur nella generale attenzione dedicata alla correzione di tutte le prove esaminate, consentisse di assicurare una maggiore ponderazione dei prodotti intellettuali di quei candidati che avessero già riportato un punteggio pari o superiore alla sufficienza nella prima prova*".

Al contrario, ed in modo assolutamente CONTRADDITTORIO, la stessa Commissione, presieduta dallo stesso Dott. Piccinin, qualche mese prima in sede di correzione delle seconde prove, in data 20.02.2019 annunciava invece che (cfr. verbale n. 31, cit.) *“come avvenuto per la correzione della prima prova, procede alla correzione delle prove in modo collegiale mediante lettura ad alta voce a cui partecipano contestualmente tutti i membri della Commissione, tenendo conto della griglia di valutazione definita con verbale n.12 del 13 novembre 2018. In tal modo procederà anche nelle successive sedute di correzione”*.

Dunque solo in sede di successiva relazione richiesta dall'Amministrazione, pendente ormai la causa, si tentava così di giustificare nella propria difesa l'esiguità dei tempi censurata nell'ambito dei ricorsi pendenti avverso tale procedura.

Ma in maniera assolutamente **antitetica**, sempre la Commissione, nell'immediatezza delle valutazioni dichiarava (a verbale) che, nella seconda prova, avrebbe proceduto **con le stesse IDENTICHE MODALITA'** adottate rispetto alla prima prova, senza enunciazione di alcuna asserita “flessibilità” o “maggiore ponderazione”.

Inoltre, ci si chiede, tornando alla tesi dell'Amministrazione della “flessibilità”, come si possa, nei fatti, percorrere e perseguire questa “flessibilità”, posto che la Commissione ha affermato a verbale di procedere alla lettura ad alta voce di ogni elaborato, non ravvisandosi così alcuna possibilità, di fatto e nella sostanza, di poter effettuare quella flessibile “minore ponderazione” di tali elaborati, annaspata successivamente dalla difesa (e di cui nei verbali della Commissione non vi è traccia).

È ancora più necessario, allora, che l'Ecc.mo TAR adito conceda, quantomeno, la rivalutazione dei compiti della Dott.ssa Ludione da parte di un'altra Commissione, visti i suesposti gravissimi vizi.

Non è ancora tutto.

La superficialità con cui la Commissione ha condotto le operazioni, delicate e fondamentali perché volte alla ricerca dei migliori candidati da selezionare, che hanno compromesso il diritto della ricorrente ad una valutazione ponderata, corretta, giusta, logica e ragionevole, sono comprovate inoltre da un **gravissimo errore commesso dalla Commissione nella compilazione di una delle griglie di valutazione di un candidato ritenuto idoneo**, acquisita mediante l'accesso agli atti finora denegato (griglia degli elaborati n. 67, **ALL.**): in questa, difatti, si legge che in relazione al criterio “*approfondimento teorico*” la Commissione abbia attribuito il punteggio 13 (insufficienza) nella colonna errata (**la sufficienza**) corrispondente al livello “*da sufficiente a più che sufficiente – da 14 a 16*”; voto che, invece, avrebbe dovuto comparire nell'altra colonna “*da gravemente insufficiente a insufficiente, da 0 a 13,8*”, rimasta vuota.

La Commissione, in sostanza, ha confuso il livello di valutazione, contrassegnando la colonna errata, attribuendo sotto questa un voto non ricompreso nel “range” corretto.

Si badi che il n. 13 corrisponde all'insufficienza, mentre il 14 alla sufficienza.

Ora, posto che non si è in possesso di tutte le 422 griglie di valutazione che la Commissione avrebbe dovuto attentamente esaminare e compilare (e, di quelle richieste con l'accesso agli atti, molte non sono state nemmeno esibite), **si evidenzia che l'errore è dirimente ed abnorme**, se si pensa (come si pensa) che i voti sono stati tutti così simili (70 e 70 i voti conseguiti dalla maggioranza degli ammessi) e che **anche il discostamento o la confusione in ordine ad 1 solo punto (in ragione dell'appiattimento delle valutazioni genericamente conseguite)** avrebbe potuto comportato l'ammissione o la mancata ammissione alle successive prove orali, dai confini così labili.

Il margine di scostamento tra i voti, in altre parole, è così totalmente assente che **una gravissima distrazione (come quella emersa), che si inserisce nella dimostrata superficialità delle operazioni condotte, non può essere certamente tollerata**, in ragione della potenziale pericolosità delle conseguenti determinazioni, manifesto dell'errore commesso, superficialità, fretta e irrazionalità con le quali si è proceduto.

L'errore è gravissimo ed atto a comprovare, ancora una volta, definitivamente e a livello documentale la stringatezza e la conseguente superficialità delle operazioni di valutazione.

VIOLAZIONE TRASPARENZA E ANONIMATO. Appare utile rammentare, altresì, la superficialità della **Commissione anche nella gestione delle buste contenenti gli elaborati**, posto che non risulta dai verbali la circostanza in cui sono state aperte le buste grandi contenenti entrambi gli elaborati dei candidati, come siano stati numerati e poi suddivisi; circostanze che avrebbero dovuto essere palesate nei relativi verbali (posto che, peraltro, la Commissione avrebbe dichiarato di aver proceduto (illegittimamente, si ritiene, per quanto già ampiamente dedotto) alla correzione prima di tutti gli elaborati della prima prova e poi quelli della seconda prova).

Infine, come già detto, sorge il dubbio (sulla scorta della eccessiva sinteticità dei verbali) circa quando e come siano state compilate le schede di valutazione relative ad ogni elaborato e sulla modalità di scioglimento dell'anonimato.

Dai verbali 42 e 43 (cfr. **ALL.**) risulta che l'anonimato delle prove sia stato sciolto in assenza di testimoni al contrario di quanto avviene per prassi nelle procedure concorsuali, previo avviso pubblico con comunicazione di giorno e luogo in cui dovrebbe avvenire lo stesso (cfr. concorso Dirigenti scolastici). Ed anche su questo aspetto la difesa dell'Amministrazione è assolutamente apodittica, non risultando assolutamente smentita la sopra esposta affermazione.

Vi è, dunque, piena conferma di quelle deduzioni già esposte, con aggravio della posizione dell'Amministrazione alla luce di quanto emerso dall'accesso e dal corso della causa.

Affermazioni dell'Amministrazione, anche in fase difensiva, hanno indotto a ulteriori debite riflessioni: l'Amministrazione afferma nella propria difesa che la Commissione abbia valutato entrambe le prove non

in maniera contestuale **ma in due fasi, anche temporali, completamente diverse**; la stessa, cioè, ha aperto tutte le buste e provveduto a separare la prima prova dalla seconda prova (originariamente riunite in un'unica busta, come impone la normativa), esaminando, pertanto, in sedute distinte dapprima le sole prime prove e poi in altra seduta le sole seconde prove, **interrompendo, senza motivo, la contestualità delle correzioni prevista dalle norme**.

Emerge anche dagli stessi verbali che il 19 febbraio 2019 si procedeva alla valutazione della sola prima prova dei candidati da 381 a 422 (verbale n. 30) ed il 9 aprile 2019 si procedeva alla correzione delle sole seconde prove (verbale n. 40).

Ora, al di là del fatto che di ogni operazione occorre redigere processo verbale (qui carente), ci si chiede **perché** sia avvenuta la separazione delle buste, posto che il D.P.R. 487/1994 e il D.P.R. 116/1989 prevedono l'abbinamento della prima e della seconda prova e la riunione delle buste appartenenti allo stesso candidato (*"al termine di ogni giorno di esame viene assegnato alla busta contenente l'elaborato di ciascun concorrente lo stesso numero da apporsi sulla linguetta staccabile, in modo da poter riunire, esclusivamente attraverso la numerazione, le buste appartenenti allo stesso candidato"*) ai fini della correzione contestuale delle due prove.

In altre parole, la Commissione, una volta vincolatasi a valutare entrambe le prove, non poteva procedere alla valutazione delle sole prime prove e, terminata questa, alla valutazione delle seconde ma avrebbe dovuto esaminare gli elaborati di ciascun candidato contestualmente, progressivamente esaurendo la contestuale correzione delle due prove di ciascun candidato, globalmente valutato per espressa previsione del Bando (ed in ragione delle precipue finalità in esso espresse). **Così non è stato.**

Gli adempimenti di cui all'art. 14, c. 4 d.P.R. n. 487/1994 sono, difatti, finalizzati alla *"riunione in un'unica busta, con garanzia dell'anonimato del concorrente degli esiti di ogni prova, ai fini della contestualità della correzione e della valutazione del grado di preparazione ed idoneità del candidato"* (cfr. in dottrina *"la disciplina giuridica dei concorsi del pubblico impiego"*, Giuffrè editore, pag. 235, che espressamente afferma la necessaria contestualità della valutazione prove), sicché si è configurata, per effetto dell'operato dell'Amministrazione, una palese **violazione di legge** in riferimento alla succitata normativa.

Del resto, a titolo esemplificativo, anche il d.lgs. 297/1994, all'art. 400, c. 11, prevede che **"la valutazione delle prove scritte e grafiche ha luogo congiuntamente"** secondo le modalità stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1989, n. 116" e non vi è ragione alcuna per escludere l'applicazione di tale previsione normativa anche al caso in esame (cfr. sentenza del Consiglio di Stato, sez. VI, del 31.01.2017, n. 398 che ha affermato la necessaria applicabilità della **valutazione congiunta degli elaborati** prevista dal d.l. n. 297/1994 anche al concorso per Dirigenti Tecnici del MIUR, come da d.P.R. 10 marzo 1989, n. 116, applicabile a tutti gli impiegati civili dello Stato).

In aggiunta va oggi evidenziato che il verbale n. 13 (**ALL.**), da leggersi congiuntamente ai verbali 30 e 40, testualmente recita che *“il Presidente, in apertura di seduta, dispone l'apertura della prima scatola contenente le prove scritte. Si procede, quindi, a numerare esternamente in modo progressivo ciascuna busta grande contenente le due prove scritte.... Si inizia quindi ad aprire la busta grande numero 1, apponendo sulle buste chiuse della prima e della seconda prova d'esame lo stesso numero apposto sulla busta grande. Si inizia quindi ad aprire la busta n. 1 contenente la prima prova. La Commissione prima di iniziare la correzione appone lo stesso numero sulla bustina chiusa contenente le generalità del candidato. In tal modo si procederà anche nelle successive giornate di correzione”*. La Commissione, quindi, dichiarava anche nel verbale n. 13 di correggere prima tutte le “prime prove”, circostanza peraltro sostenuta dall'Amministrazione nella propria difesa.

Non si evince dai verbali, però, dove e come vengono collocate le buste con le prove corrette, né dove sono collocate le buste della seconda prova da correggere.

Di più, ancora -cosa ancor più singolare-: ai verbali NON risulta essere stato allegato l'elenco dei candidati numerati con il voto assegnato; per ogni seduta, in sostanza, non si evince il voto assegnato ad ogni compito corretto e non sono stati elencati in ciascun verbale i voti assegnati ad ogni elaborato corretto.

Con riferimento al verbale n. 31, relativo alla giornata di inizio di correzione delle seconde prove dei candidati, non risulta in nessun modo noto quanti tra i 422 elaborati corretti (per la prima prova) abbiano ottenuto il punteggio di 70; in altre parole, la Commissione, dopo aver letto “approfonditamente” n. 422 elaborati, non ha ritenuto necessario allegare l'elenco dei candidati/elaborati numerati con relativo punteggio.

Insomma, nei verbali inerenti le correzioni degli elaborati, anche da ultimo acquisiti, non sono riportati i voti attribuiti a ciascun compito né, tantomeno, è indicato, anche in maniera sommaria, quali o quanti elaborati abbiano ottenuto il punteggio minimo necessario di 70/100 e quali una votazione inferiore.

Tanto, in palese contrasto con il disposto di cui all'articolo 15, comma 1, del D.P.R. n. 487/1994.

Ebbene, anche questa circostanza (oltre che denotare delle evidenti, gravi irregolarità) appare del tutto singolare, posto che la stessa Commissione, nella summenzionata relazione del Presidente, a giustificazione dell'oggettiva stringatezza dei tempi adottati, afferma, in corso di causa, che il punteggio attribuito alla prima prova fosse rilevante per l'approfondimento dovuto rispetto alla seconda (sic!). **Ma di come la Commissione abbia potuto “trarre” tale rilevanza non vi è traccia alcuna.**

La contraddittorietà, l'eccesso di potere, il difetto di istruttoria e la violazione di norme procedurali e di trasparenza in cui è incorsa la Commissione appare con ogni evidenza.

Alla luce di tutto quanto sopra si deducono, quindi, i vizi di carenza di numerazione delle buste, la irragionevole e ingiustificata modalità di correzione della prima e della seconda prova, il difetto di istruttoria consistente nell'eccessiva stringatezza dei tempi e la conseguente superficialità delle operazioni di giudizio, la sussistenza di verbali scarni, non dettagliati, la illogica e anomala previsione di punteggi e

criteri, tale da rendere non riconducibile la motivazione all'elaborato, i tempi di correzione assolutamente non in linea con un criterio logico, aritmetico e, più in generale, di ragionevolezza.

Tutto quanto detto denota un eccesso di potere per difetto di istruttoria, oltre che per altre figure sintomatiche quali il difetto di motivazione, nonché la violazione delle norme epigrafate.

I. b) - ECCESSO DI POTERE SOTTO I PROFILI DELLA IRRAGIONEVOLEZZA E ILLOGICITA', ABNORMITA', CONTRADDITTORIETÀ ED ILLOGICITÀ, INGIUSTIZIA MANIFESTA, DISPARITÀ DI TRATTAMENTO, SVIAMENTO.

La procedura di valutazione degli elaborati risulta inficiata non solo da quanto già ampiamente dedotto e dimostrato, ma anche da palesi, abnormi errori ed incongruenze commesse nella valutazione, già anticipate nel ricorso introduttivo, con particolare riferimento alle doglianze ivi già espresse in riferimento alla valutazione delle prove della Dott.ssa Ludione, risultanti dalla semplice lettura degli elaborati, senza necessità alcuna di entrare nell'ambito delle valutazioni di merito della Commissione.

Tali vizi di manifesta irragionevolezza e abnormità sono ora definitivamente comprovati dalle deduzioni che seguono fondate sulla documentazione ottenuta dall'accesso agli atti finalmente consentito dall'Amministrazione.

Dall'accesso e dall'esame di elaborati e griglie valutative si è avuta la piena conferma delle deduzioni già spiegate con il ricorso introduttivo e con i primi motivi aggiunti.

Come detto, si è potuta appurare definitivamente la violazione delle norme e dei principi in tema di operato legittimo, logico e ragionevole della Commissione di concorso, così come sono potuti emergere innumerevoli vizi di manifesta irragionevolezza o abnormità in riferimento alle valutazioni espresse, vizi che trasmodano in un operato della Commissione caratterizzato dall'evidente difetto di istruttoria, dall'illogicità, dalla irragionevolezza, in riferimento, ovviamente, all'applicazione e all'attuazione dei parametri o criteri di valutazione previsti per il concorso e auto-adottati dalla stessa Commissione (seppur scarni ed essi stessi illogici e irragionevoli; cfr. *supra*, motivo I di ricorso).

Ma conviene procedere con ordine.

A riprova (ulteriore) dei vizi delle operazioni di correzione e valutazione dei temi della ricorrente (cfr. punto VIII ricorso introduttivo e punto II memoria difensiva del 7.9.2019 e motivi aggiunti successivi) e mai contestati dall'Amministrazione resistente e dai controinteressati emerge una oggettiva, palese inattendibilità ed evidente insostenibilità del giudizio tecnico compiuto dalla Commissione, caratterizzato da travisamento, pretestuosità e manifesta irragionevolezza dei giudizi valutativi, che nulla hanno a che vedere con i ben noti margini di fisiologica opinabilità e non condivisibilità della valutazione tecnico – discrezionale.

Si tratta cioè di profili obiettivi e manifestamente irragionevoli, perciò assolutamente da sindacare.

Prima di ripercorrere, a mero titolo esemplificativo, i suddetti vizi emersi dall'accesso e relativi alla valutazione degli elaborati, giova ricordare anche in tale sede i criteri (scarni, contraddittori, illogici, per tutti i motivi già visti) di cui la Commissione si è pur auto-dotata per la valutazione:

- a)** pertinenza al tema proposto, con particolare riferimento a padronanza e capacità argomentative;
- b)** coerenza espositiva, correttezza ed appropriatezza del linguaggio;
- c)** approfondimento teorico (presenza di riferimenti normativi e dottrinali).

La Commissione avrebbe, poi, individuato 4 livelli attraverso cui esprimere la valutazione di ciascun elaborato con riferimento ad ogni singolo criterio, contenuti in una scheda, utilizzata nel corso della valutazione di ciascuna prova, dalla cui consultazione dovrebbe comprendersi il giudizio assegnato alle singole prove scritte con riferimento a ciascun criterio (cfr. punto Ia *supra*, e va ricordato che anche e soprattutto per coloro che hanno conseguito l'ammissione alla prova orale, le colonne "da discreto a buono" e "da distinto ad ottimo" non sono MAI state utilizzate dalla Commissione).

Ora, dall'accesso agli atti emerge in tutta evidenza l'eccesso di potere in cui è incorsa la Commissione in ordine alla valutazione delle prove della Dott.ssa Ludione e dei candidati idonei.

Sono stati giudicati meritevoli di sufficienza elaborati con:

- gravi e ripetuti errori di grammatica, lessico e ortografia, sintassi, **evidenziati dalla stessa Commissione mediante apposizione di segno rosso.**

- riferimenti normativi assenti, norme errate ed esplicitazione dei contenuti richiesti dalla traccia inadeguati **evidenziati dalla stessa Commissione mediante apposizione di segno rosso.**

Mentre sono stati giudicati insufficienti gli elaborati della ricorrente **che siffatti errori ed evidenziazioni non contengono.**

Occorre rilevare che gli errori dinanzi riportati sono stati **evidenziati (quindi ammessi e riconosciuti) dalla stessa Commissione mediante apposizione di segno rosso e, quindi, non sono tratti in maniera "autonoma" dalla lettura di ciascun elaborato.**

Essa, dunque, nell'ambito dell'attribuzione dei punteggi avrebbe dovuto necessariamente tenerne conto delle proprie annotazioni. Ma così non è stato (cfr. *infra*).

Come già rilevato con espresse doglianze fin dal ricorso introduttivo e negli atti successivi in relazione ad entrambe le prove della Dott.ssa Domenica Ludione (cfr. punto VII e VIII del ricorso introduttivo e gli ulteriori successivi motivi aggiunti; lo si rileva contrariamente a quanto vorrebbe la controinteressata Vinciguerra, che nella memoria del 07.01.2020 sostiene che la candidata Ludione non abbia mai censurato, prima dell'ulteriore ricorso per motivi aggiunti del 14.12.2019, i vizi di legittimità nella correzione e valutazione degli elaborati concorsuali suoi propri, invece puntualmente censurati *ab origine*), gli errori annotati dalla Commissione in altri casi (di candidati ritenuti idonei alla successiva fase orale, oggi peraltro tutti assunti dall'Amministrazione) non sono

stati commessi dalla ricorrente, che ha esposto gli argomenti con coerenza, piena attinenza alla traccia, correttezza ed appropriatezza del linguaggio, corretto approfondimento normativo.

Dall'accesso e dall'esame della documentazione amministrativa (elaborati degli idonei e dei vincitori, verbali, griglie di valutazione), senza necessità alcuna di entrare nel merito della valutazione, visti i vizi **risultanti dalla semplice lettura degli elaborati**, si è avuta la piena conferma delle deduzioni spiegate con il ricorso introduttivo e con i primi motivi aggiunti.

Si procede, tramite esame delle griglie e degli elaborati ottenuti dall'accesso (**ALL.** al ricorso), ad elencare i **vizi manifesti** di abnormità e irragionevolezza insiti nella valutazione della Commissione, con piena conferma delle deduzioni di cui al ricorso introduttivo.

PRIMA PROVA

Con riferimento alla prima prova, valutata per la ricorrente con un punteggio tra il gravemente insufficiente e l'insufficiente, **per un punteggio complessivo pari a 57**, giova sottolineare ancora una volta in questa sede come si appalesi in tutta la evidenza, dall'esame comparativo con le valutazioni espresse per gli altri candidati idonei e vincitori, una comprovata *congerie* di evidenti e gravissimi vizi motivazionali di abnormità della valutazione compiuta.

Si ricorda la traccia estratta: *“Il candidato, premesse considerazioni sistematiche in ordine ai principi fondamentali della Costituzione, si soffermi sui diritti sociali nella evoluzione della normativa nazionale ed europea di tali diritti, facendo particolare riferimento al diritto all'istruzione”*.

La prova riguardava, quindi, il diritto all'istruzione a partire dalla Costituzione italiana ed era, ovviamente, da valutarsi nell'ambito dei criteri e livelli valutativi esposti.

Dall'accesso agli atti da ultimo esteso è emerso quanto segue.

➤ SUL CRITERIO “COERENZA ESPOSITIVA, CORRETTEZZA E APPROPRIATEZZA DEL LINGUAGGIO” - GLI ERRORI GRAVI, NON OCCASIONALI, DI GRAMMATICA, ORTOGRAFIA, SINTASSI E LESSICO

Alcuni elaborati di candidati giudicati idonei, sia relativi alla prima traccia (es. candidato n. 13, 60, 299, 287), che alla seconda traccia (es. candidato n. 13, 60) presentano errori di grammatica, ortografia, sintassi e lessico, evidenziati peraltro dalla Commissione mediante segno grafico con penna rossa (cfr. **ALL.**).

In particolare, l'elaborato di cui alla prima prova del candidato n. 36 (**ALL.**), emerso dal recente accesso agli atti, valutato come idoneo, **presenta ben 29 errori di ortografia/grammatica/sintassi/lessico rilevati dalla stessa Commissione mediante segni rossi disseminati lungo tutta la stesura dell'elaborato** (in verità ve ne sarebbero anche altri di errori di grammatica, ortografia e sintassi che si possono rilevare da una veloce lettura, non contrassegnati dalla Commissione che ha agito con superficialità e in tempi irrealistici).

Trattasi, in particolare, in tal elaborato, di:

- **n. 17 errori di ortografia** plurimi e ripetuti dall'inizio alla fine della stesura (e perciò gravi) consistenti nella mancata apposizione di necessarie virgole (tutti segnati in rosso dalla Commissione);
- **n. 2 errori di ortografia** consistenti nell'errata apposizione di virgole, che non erano da apporre (segnati in rosso);
- **n. 4 errori di grammatica** riferiti all'uso di lettera minuscola anziché maiuscola (segnati in rosso);
- **n. 1 errore di grammatica**, consistente nella mancata apposizione dell'apostrofo (segnato in rosso);
- **n. 3 errori di sintassi** (sempre segnati in rosso) consistenti nella ripetizione della medesima parola nella stessa frase;
- **n. 1 errore di grammatica** ("ho" invece che "ha"), segnato in rosso;
- **n. 1 errore di lessico** ("*nel Paese*" in luogo di "*del Paese*"), segnato in rosso,

Ora, concentrandosi su ciò che la stessa Commissione ha avuto modo di rilevare, in riferimento a tale elaborato, la Commissione, al criterio n. 2 "*Coerenza espositiva, correttezza e appropriatezza del linguaggio*", **dopo aver sottolineato con penna rossa n. 29 errori, attribuisce a tale prova il punteggio di 24** (corrispondente alla fascia "*Da sufficiente a più che sufficiente*", da 21 a 24).

Dovrebbe dunque **ragionevolmente ritenersi** che gli elaborati non contenenti tali ripetuti errori nell'utilizzo del linguaggio, nel criterio in parola, conseguissero un punteggio quantomeno più alto.

Rende conto, invece, dell'operato **irragionevole, illogico e illegittimo** della Commissione la circostanza che, in riferimento alla I prova (**ALL.**) della Dott.ssa Ludione e alla sua relativa Scheda di valutazione, al criterio n. 2 "*Coerenza espositiva, correttezza e appropriatezza del linguaggio*", **viene sorprendentemente attribuito il punteggio di 20** (corrispondente alla fascia "gravemente insufficiente a insufficiente"), quindi punteggio non solo non maggiore a quello conseguito in presenza di errori ripetuti disseminati lungo tutta la stesura dell'elaborato, ma inspiegabilmente inferiore, e **nonostante il compito non presentasse tali errori grammaticali, di punteggiatura o altro.**

Il vizio sintomatico dell'eccesso di potere per abnormità è evidente.

E' assolutamente illogico e abnorme che la Commissione possa aver attribuito al candidato n. 36 in riferimento al precipuo criterio voto pienamente sufficiente (24), in presenza di ben **29 errori** plurimi e ripetuti (tutti evidenziati dalla Commissione) mentre, al contrario, ha attribuito un punteggio pari a 20 al compito n. 271 della Ludione, **che non riporta alcuno di siffatto errore e che non contiene nessun errore grammaticale, di punteggiatura, di ortografia, di sintassi.**

Nel caso segnalato, in altre parole, non si comprende *come e perché* nell'applicazione del punteggio, al secondo criterio "*coerenza espositiva, correttezza e appropriatezza del linguaggio*", il compito n. 36 abbia raggiunto il giudizio di "più che sufficiente" in presenza di 29 errori di grammatica/sintassi/ortografia, rilevati dalla

Commissione, mentre il compito n. 271 della ricorrente (che non contiene tali errori) al medesimo criterio, abbia conseguito l'insufficienza.

Di qui la manifesta irragionevolezza.

Si veda, ancora, il compito del candidato n. 39, ammesso alla successiva prova orale: **la Commissione qui ha sottolineato in rosso ben 15 errori di ortografia disseminati lungo tutta la stesura dell'elaborato**, rilevabili *icto oculi*, consistenti nella mancata apposizione della necessaria ed appropriata punteggiatura, nonché 1 errore di sintassi, consistente nella ripetizione della stessa parola nell'ambito della stessa frase ("*vincola questo diritto con il diritto alla libertà di insegnamento*"), anch'esso sottolineato in rosso dalla Commissione, per un totale di 16 errori inerenti le regole dell'ortografia e sintassi.

Anche qui viene da chiedersi come mai il compito della candidata Ludione n. 271, che non reca errori grammaticali, di sintassi, lessico ecc.. non abbia ottenuto, allora, la sufficienza in corrispondenza del relativo criterio, e quella più generale. La disparità di trattamento, in uno con il difetto di istruttoria, è chiaro.

Basta leggere la prova e il parere *pro veritate* (**ALL.**) dell'illustre Accademico Prof. Paolo Caretti (Ordinario di Diritto Costituzionale e Maestro delle materie pubblicistiche), di cui si dirà meglio *infra*, per comprendere appieno i vizi del momento valutativo della Commissione.

A questo punto, l'unica deduzione plausibile è che il giudizio negativo espresso dalla Commissione per la Dott.ssa Domenica Ludione sia viziato da fraintendimento del contenuto degli elaborati della ricorrente. Le ragioni di tale fraintendimento restano imperscrutabili, a causa della mancanza di motivazione circa il punteggio attribuito, ma la prova di ciò può dirsi ora pienamente raggiunta per effetto del raffronto comparativo tra le valutazioni come sopra operato, che denota un oggettivo travisamento dei fatti e manifesta irragionevolezza tra giudizi espressi in maniera illogica e tra loro in aperta e plateale antitesi.

Risulta, pertanto, impossibile comprendere il processo logico che ha condotto la Commissione ad operare come descritto. Dall'insieme di tutte le irregolarità valutative e procedurali commesse dalla Commissione esaminatrice emerge chiaramente **l'illogicità della valutazione, la abnormità, la manifesta irragionevolezza, e la disparità di trattamento tra i candidati**, giustificandosi così tutte le legittime doglianze della Dott.ssa Ludione in ordine alla sua immotivata esclusione dall'ammissione alla prova orale e la richiesta della ricorrente in ordine alla ricorrenza o rivalutazione degli elaborati da parte di Commissione in diversa e nuova composizione.

E' quanto mai evidente che **i dimostrati ristretti tempi di correzione**, unitamente alla **genericità dei criteri valutativi** (identici per due prove aventi finalità diverse), hanno condotto la Commissione ad attribuire i punteggi della candidata Ludione in maniera illogica, contraddittoria ed irragionevole.

Tanto è dimostrato dall'evidenza che compiti contenenti omissioni o errori manifesti hanno ottenuto punteggi superiori a quelli della ricorrente nonché uguali a quelli di altri candidati ammessi all'orale (cfr. **ALL.**) che non contengono errori di così palese evidenza.

Giova evidenziare che i vizi esposti sin qui sono dirimenti anche perché alla ricorrente sarebbe bastato ottenere 13 punti in più alla prova scritta per superarla.

Difatti, la ricerca di errori di fatto nel giudizio della Commissione d'esame è coerente con la natura sostanziale dell'interesse legittimo ormai riconosciuta dalla giurisprudenza (v. Cons. St. Ad Plen. 23 marzo 2011 n. 3, punto 3.1). Se l'interesse legittimo è una dimensione del bene della vita che il privato cerca di ottenere o di difendere, non vi sono ragioni per non estendere l'analisi svolta in sede processuale agli errori di fatto commessi dall'Amministrazione che nega o sacrifica il suddetto bene. In questo modo anche nella giurisdizione di legittimità l'attenzione si sposta sul “rapporto”, ossia sulle condizioni che permettono al privato il conseguimento o la difesa del bene della vita al quale si collega il proprio interesse. Nello specifico, poiché il bene che la ricorrente intende conseguire è la rivalutazione delle proprie prove e l'ammissione alla prova orale suppletiva, è necessario verificare (come è verificabile nel caso di specie) che l'ostacolo frapposto dall'Amministrazione (il giudizio negativo) **sia fondato sulla lettura non corretta dei dati di fatto**, ossia degli elaborati delle prove scritte.

In materia di pubblici concorsi, le Commissioni esaminatrici, chiamate a fissare i parametri di valutazione e poi a giudicare su prove di esame o di concorso sono comunque **sottoposte, come noto, al sindacato di legittimità del G.A. relativo al riscontro del vizio di illegittimità per violazione delle regole procedurali e di quello di eccesso di potere nelle ipotesi di errore sui presupposti, travisamento dei fatti, manifesta illogicità o irragionevolezza** (*ex multis*, T.A.R. Roma, Lazio, sez. III, 24/09/2019, n.11306; Cons. St., sez. IV, 30 agosto 2017 n. 4107; TAR Lazio, Roma, sez. III, 23 giugno 2017 n. 7365). **In altre parole, risulta manifesta la superficialità, l'incongruenza, l'irragionevolezza e la disparità di trattamento commesse dalla Commissione, emergenti dalla documentazione dalla stessa prodotta.**

➤ **SUL CRITERIO “PERTINENZA AL TEMA PROPOSTO, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO A PADRONANZA E CAPACITA' ARGOMENTATIVE”**

In ordine a tale parametro valutativo si rappresenta, come già dedotto in atti precedenti, che la ricorrente, tra i numerosissimi titoli *post-lauream* e di servizio, con specifico riferimento all'argomento della traccia di cui sopra, vertente in materia di diritto costituzionale, si è laureata presso la Facoltà di Giurisprudenza di Ferrara con il punteggio di 110/110 e lode proprio in diritto costituzionale (con frequenza di un prestigioso e selettivo seminario in diritto pubblico e con nomina da parte dell'Università di Ferrara a “*cultrice della materia*” in diritto costituzionale ed insegnamenti annessi).

Peraltro, è stata più volte incaricata come relatore / formatore nelle materie specificamente attinenti al diritto all'istruzione e all'inclusione scolastica alla luce della legislazione scolastica, precipuo oggetto della prova estratta e, in ragione della preparazione professionale così maturata, ha avuto modo di dimostrare nello sviluppo della traccia padronanza e capacità argomentative su tale tematica, ravvisabili *ictu oculi* da lettura elaborato, unite a coerenza espositiva, correttezza ed appropriatezza del linguaggio e approfondimento teorico: ciononostante ha ottenuto viceversa, nella prova, anche qui, in tale preciso criterio, un punteggio insufficiente.

Anche qui, infatti, la ricorrente ha ottenuto inspiegabilmente una votazione corrispondente alla fascia tra il “gravemente insufficiente” e lo “insufficiente”, cioè pari in totale al **punteggio 57**.

Orbene, appare evidente il vizio di manifesta irragionevolezza, anche a voler semplicemente leggere la prova, visto il profilo, l'esperienza e il *curriculum* della ricorrente, fondato proprio sul tema e ben tradottosi nella complessiva qualità della prova della ricorrente.

Ma entriamo nel dettaglio della doglianza, per come scaturente dall'accesso.

Si vedano, ad esempio, in relazione al criterio epigrafato, alcune formulazioni estratte dal compito del candidato n. 36 (cfr. **ALL.**), fin dalle prime righe: *“la Costituzione italiana rappresenta, come poche altre in Europa, una vera e propria carta dei diritti sociali riportando al suo interno principi disciplinari per ciascun diritto seguendo l'esempio, in parte, della Dichiarazione Universale dei diritti umani. In tale ottica la Costituzione stessa appare un testo estremamente all'avanguardia rispetto a molti altri paesi europei i quali, seppure in anticipo nella tutela dei diritti sociali rispetto al nostro Paese, fanno riferimento allo stato sociale nel suo complesso”*.

Volendo operare una comparazione, la ricorrente inizia il suo elaborato (**ALL.**) così: *“la Costituzione italiana, entrata in vigore il 1 gennaio 1948, rappresenta la legge fondamentale della Repubblica italiana perché non solo contiene la struttura e le basi della forma repubblicana stessa (e le garanzie ad essa correlata), ma anche perché rappresenta l'affermazione di quei principi fondamentali ed inviolabili della persona, ovvero di quei principi “cardine” che sono diretta ed immediata espressione delle libertà, dell'esercizio concreto della democrazia e della centralità della persona, resi indispensabili all'indomani della fine della seconda guerra mondiale e dall'uscita del previgente regime repressivo fascista”*.

E' evidente, anche solo dalla lettura di tale *incipit* la riprova della capacità di sviluppare ed argomentare gli argomenti logici, peraltro con notevole padronanza della materia, nonché sempre mediante il corretto inquadramento della costruzione logica e di sintassi del testo.

Non v'è chi non veda (eccezione fatta per la Commissione) come la candidata Ludione argomenti in maniera persuasiva, appropriata e assai qualificata lo sviluppo del proprio tema, con la correttezza del linguaggio che abbiamo visto.

Ora, se **il candidato n. 36**, in riferimento al criterio di cui trattasi *“pertinenza al tema proposto, con particolare riferimento a padronanza e capacità argomentative”*, **ha conseguito il punteggio di 40** (da sufficiente a più che sufficiente), orbene, **non si comprende perché la candidata Ludione**, in riferimento al medesimo criterio e con la traccia svolta nella maniera vista **abbia conseguito, nel medesimo criterio, il**

punteggio di 20 (da gravemente insufficiente a insufficiente), quando la stessa denota conoscenza, padronanza e pratica argomentativa, unitamente ad un rigore logico.

E, si badi bene, non si sta parlando in tale sede del merito degli elaborati (di cui pure molto si potrebbe dire, ma del quale deliberatamente non faremo accenno alcuno), ma di come la Commissione abbia valutato, con giudizi tra loro in aperto, oggettivo contrasto, lo stesso identico criterio di valutazione *“pertinenza al tema proposto, con particolare riferimento a padronanza e capacità argomentative”*.

Anche in relazione al criterio in esame, non si comprende, in pratica, come nella applicazione del punteggio, il compito n. 36 abbia raggiunto il giudizio di “più che sufficiente”, mentre il compito n. 271 della ricorrente, al medesimo criterio, abbia conseguito l’insufficienza.

Il compito n. 36 presenta, invero, altre espressioni erranee che, da sussumere sotto il criterio in questione, non appaiono nella prova della ricorrente: espressioni erranee come *“cittadini portatori di handicap”* (riferita alla L. 104/92, che tutela le **persone** handicappate e non il “cittadino”), più volte ripetute nel corso della stesura, espressioni come *“il processo di inclusione scolastica **culmina** con la legge 286/98”* (T.U. concernente la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero che, per quanto rilevante, non assurge a disciplina “verticistica” nell’ambito delle norme in materia di inclusione scolastica) e, poche righe più sotto, come *“l’evoluzione normativa in materia di tutela del diritto all’istruzione **culmina** indubbiamente nel governo Prodi”* per poi, pochi paragrafi più avanti, sostenere che (con errori di lessico/sintassi) *“il processo europeo di introduzione delle politiche sociali all’interno delle politiche comunitarie di maggiore rilievo e attenzioni critiche e nevralgiche una volta attivatasi a partire dagli anni 90 ha assunto dei connotati innovativi **culminati** negli anni novanta con il Trattato di Nizza **con la quale** è stata introdotta la Carta dei diritti sociali”* e, ancora, affermare che *“l’attenzione del legislatore europeo al mondo sociale e alla tutela dei diritti sociali **culmina** nei due trattati degli anni novanta”* e che *“l’evoluzione normativa europea, **culminata** nel 2007 con il Trattato di Lisbona”*, sono concetti che configurano una ripetenza di concetti lessicali, che finiscono così, peraltro, per porsi tra loro come contraddittori.

Ma passiamo ad altro elaborato, il n. 87 (**ALL.**): anche qui, lungi dall’intenzione di voler intaccare il principio di discrezionalità tecnica, ritroviamo espressioni ripetute più volte nella stesura del tema nell’ambito della costruzione logica e lessicale del testo.

Si tratta, ad esempio di periodi quali *“la Costituzione riconosce i diritti inviolabili dell’uomo sia come singolo sia nelle formazioni sociali dove si svolge la sua personalità”*; e, pochissime righe più avanti, *“i diritti inviolabili dell’uomo vengono riconosciuti sia come singolo sia nelle formazioni sociali dove si svolge la sua personalità”* ; oppure, ancora, la frase *“nonché, tra le varie, nell’ambito nell’ambito dell’istruzione”*; ripetizioni rilevate dalla Commissione mediante apposizione di segno rosso in riferimento alla complessiva costruzione logica del testo (e già mai presenti nel compito n. 271 della ricorrente), che non hanno tuttavia impedito alla Commissione di attribuire, per tale criterio, a tale elaborato, il punteggio di ben 35 punti (da sufficiente a più che

sufficiente), mentre la Dott.ssa Ludione, nel medesimo criterio, ha riportato, *inspiegabilmente*, 27 punti (da gravemente insufficiente a sufficiente), ovvero ben 8 punti in meno.

Ancora, si nota la ripetizione dell'espressione "il diritto allo studio è gratuito" ripetuto per due volte nel corso della stesura e, analogamente, l'espressione "il diritto allo studio è obbligatorio per 8 anni", anch'essa presentata ben due volte all'interno dello sviluppo del testo e pochi paragrafi dopo (**sottolineata in rosso dalla Commissione**, che ha notato l'errore).

Errore che si reputa considerevole non solo dal punto di vista "lessicale".

Non appare ragionevole affermare che "il diritto è obbligatorio", espressione (rilevata con penna rossa dalla Commissione) con contraddizione in termini di discrasie lessicali e contenutistiche, oltre che concettualmente e normativamente errata nella parte in cui si annuncia la "durata" di tale "diritto", per quanto diremo dopo in riferimento al criterio "*approfondimento teorico*".

Infine, si rileva sempre nel compito n. 87 l'erronea affermazione per la quale il secondo ciclo di istruzione ricomprirebbe la scuola primaria e la scuola secondaria di secondo grado (mentre è fatto notorio che tale ciclo di istruzione ricomprenda solo la scuola secondaria di II grado) e l'erronea, oltre che grave, affermazione circa la presenza di "*istituzioni scolastiche accreditate dalla Regione*", che **non** esistono nel nostro ordinamento, posto che la formazione professionale si struttura o negli Istituti professionali (che sono Istituzioni scolastiche) o, alternativamente, nella formazione professionale di competenza delle Regioni, che si sostanzia nei "*centri di formazione professionale*" (e non nelle Istituzioni scolastiche, che sono altra cosa rispetto ai centri ed alle strutture di formazione professionale).

Si tratta di errori (quelli riscontrati negli elaborati suddetti di candidati che hanno conseguito l'idoneità alla successiva prova orale) ravvisabili *icto oculi, ab externo*, la cui disamina non ha nulla a che fare con l'ambito della discrezionalità tecnica, perché attengono alla legittimità dell'azione amministrativa, manifestamente irragionevole e che pone in evidenza, senza alcuna ombra di dubbio, i vizi logici, gli errori di fatto.

Nulla giustifica il fatto che ad elaborati contenenti uno o più dei citati gravi errori vengano attribuiti dei punteggi superiori rispetto a quelli della ricorrente, che invece tali errori non presentano.

Nessuna di tali ripetizioni lessicali, aggettivi e concetti impropri o inesattezze di tale portata è ravvisabile nell'elaborato di Ludione, a riprova dell'errore valutativo della Commissione anche in relazione al criterio in parola e della pertinenza al tema proposto, con particolare riferimento a padronanza e capacità argomentative.

Basta leggere l'elaborato (**ALL.**) della Ludione, come attestato anche da illustre parere *pro veritate*, per comprendere quanto sopra, e cioè la pertinenza al tema proposto, con particolare riferimento a padronanza e capacità argomentative, insita nell'elaborato.

➤ **SUL CRITERIO "APPROFONDIMENTO TEORICO (PRESENZA DI RIFERIMENTI NORMATIVI E DOTTRINALI)"**

Le abnormità e i giudizi contrastanti operati dalla Commissione nei confronti degli elaborati della Dott.ssa Ludione emergono, grazie al confronto comparativo con alcuni temi degli “idonei”, anche in relazione al terzo criterio adottato dalla Commissione. Mediante tale criterio la Commissione si è vincolata ad attribuire il punteggio sulla base dell’approfondimento teorico sviluppato dal candidato, consistente nella **presenza di riferimenti normativi e dottrinali**.

Sarebbe ragionevole pensare ed aspettarsi legittimamente che, laddove un candidato avesse mostrato un maggiore approfondimento teorico, questi avrebbe dovuto conseguire un punteggio più elevato rispetto ai candidati che riportavano, al contrario, un approfondimento minore.

Così non è stato.

Nel compito n. 87 (**ALL.** cit.) risulta assolutamente carente il riferimento ai diritti sociali, **nemmeno per semplice richiamo quantomeno di qualche disposizione in materia di diritti sociali**. Si ricorda che la traccia prevedeva, tra le altre cose, anche che il candidato **si soffermasse sui diritti sociali**, prima di fare particolare riferimento al diritto all’istruzione.

Il compito n. 271 della ricorrente, al contrario, sviluppa un’ampia riflessione sui diritti sociali che, partendo dalla loro definizione, dalle loro finalità e possibilità di attuazione, si sofferma sui diritti della famiglia, sul diritto alla salute, sull’associazionismo (culturale, religioso, partitico), sulla tutela del diritto del lavoro, per poi proseguire con il particolare riferimento al diritto all’istruzione.

Seppure la Commissione avesse ritenuto, nell’ambito della discrezionalità che le è propria, di **non** penalizzare elaborati che potevano non sviluppare certi contesti richiesti dalla traccia, allora non si comprende, però, perché all’elaborato n. 271, che pure questa riflessione richiesta dalla traccia *invece* conteneva, sia stato attribuito il punteggio di 10 (*da gravemente insufficiente a sufficiente*) nel medesimo criterio, a fronte di citazioni normative pertinenti assai più copiose, con ogni evidenza circa la disparità di trattamento e l’ingiustizia manifesta subita.

Ancora, sempre nel compito 87, si legge per ben due volte che “***il diritto allo studio, oltre ad essere gratuito è anche garantito costituzionalmente per otto anni ed è, in questi limiti, obbligatorio***”.

L’affermazione è errata, posto che nel nostro attuale ordinamento l’istruzione, ad oggi, **è obbligatoria per 10 anni** (e non 8; cfr. **legge n. 296/2006, art.1, co. 622**); la Commissione, pur nella fulminea correzione degli elaborati nei tempi che abbiamo visto, **se n’è accorta, rilevandola mediante apposizione di segno rosso, e tuttavia all’elaborato è stato attribuito un punteggio di sufficiente quanto al criterio qui in esame!**

Sul punto, invece, il tema della ricorrente (basta leggerlo (**ALL.**) è fedelmente riproducente il dettato **normativo** di cui alla legge n. 269/2006 cit.

Eppure è il tema della ricorrente a riportare l’insufficienza in **riferimento al precipuo criterio**, pur in totale assenza di siffatti errori, peraltro per come attestato dalla stessa Commissione, che nulla ha avuto modo di rilevare.

Ancora, sempre nell'elaborato n. 87 (**ALL.**), si denota un altro rilevante errore sotto il profilo dei richiami normativi, **anch'esso segnalato dalla Commissione**. La seguente frase, posta nelle conclusioni: *“al riguardo si ricorda **la legge 66/2013 relativa all'inclusione** che permette (secondo l'art. 2 lettera o) di garantire il diritto all'istruzione nei casi accertati di **DSA** (disturbo specifico di apprendimento) garantendo il diritto allo studio e il principio di uguaglianza a tutti gli studenti”*.

Ora, posto che innanzitutto non esiste una legge n. 66/2013 (semmai, trattasi del d.lgs. 66/2017), l'errore è un altro ancora ed è lampante: il d.lgs. 66/2017 reca, come noto, le *“norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli **studenti con disabilità**, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 107”* e nulla ha a che fare con gli studenti DSA che sono alunni normodotati e non con disabilità, che non sono contemplati nel provvedimento normativo in parola, dedicato esclusivamente agli alunni disabili ai sensi della L. 104/92!

Anche tale errore “contenutistico”, che si reputa grave (si ricordino le materie previste dal Bando, ivi compresa la legislazione scolastica), pur nella velocità delle operazioni di correzione, è stato rilevato dalla Commissione con penna rossa.

Orbene, **non si spiega perché questo elaborato, pur a fronte di siffatti errori rilevati in ordine al criterio dei riferimenti normativi, consegue il voto 14 (sufficiente) nel relativo criterio, mentre quello di Ludione (che giammai reca errori di siffatta portata e non riporta nessun segno rosso in tal senso)** consegue delle insufficienze (qui il voto 10, sempre insufficiente), con ogni evidenza in termini di contraddittorietà, abnormità, illogicità, disparità di trattamento e giudizi palesemente in contrasto tra loro nelle valutazioni e rilevazioni così condotte.

Passiamo ad altro elaborato ritenuto “sufficiente”, in relazione al criterio esaminato.

Nel compito n. 36 (cit., **ALL.**) si legge che *“la Costituzione italiana rappresenta, come poche altre in Europa, una vera e propria carta dei diritti sociali riportando al suo interno principi disciplinari per ciascun diritto seguendo l'esempio, in parte, della Dichiarazione Universale dei diritti umani. In tale ottica la Costituzione stessa appare un testo estremamente all'avanguardia rispetto a molti altri paesi europei i quali, seppure in anticipo nella tutela dei diritti sociali rispetto al nostro Paese, fanno riferimento allo stato sociale nel suo complesso”*.

Si legge, ancora, alcuni paragrafi più avanti, che *“i principi cardine suddetti – sempre riferiti alla menzionata Dichiarazione Universale dei diritti umani, dopo essersi soffermati sull'art. 26 di tale Atto- hanno rappresentato in materia un punto di partenza importante per numerosi paesi europei, i quali, seppur non obbligati a farlo, li hanno recepiti come propri all'interno dei propri ordinamenti, come nel caso dell'Italia che li ha resi principi costituzionali?”*.

E, qualche riga un po' più avanti, che *“...è opportuno soffermarsi brevemente sulla sfera internazionale dei diritti umani; analisi questa che ci porta dapprima verso la dichiarazione universale dei diritti umani che, seppur in nessun modo vincolante né sanzionatoria, ha rappresentato un forte esempio per tutti gli ordinamenti nazionali, i quali hanno assimilato tali principi all'interno di molti testi costituzionali, l'Italia in primis”*.

Ora, al di là delle discrasie nella costruzione lessicale e logica, appare evidente un macroscopico errore dovuto alla **non corretta conoscenza delle norme di riferimento**: la Dichiarazione Universale dei diritti umani, citata dal candidato come “esempio” ispiratore per la Costituzione italiana, che ne avrebbe recepito i principi al suo interno, è stata in realtà adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 10 dicembre 1948, **molti mesi dopo l'entra in vigore della Costituzione italiana**, come noto approvata dall'Assemblea Costituente il 22 dicembre 1947, promulgata il 27 dicembre seguente ed entrata in vigore il 1° gennaio 1948!

E, si badi bene, non si tratta di una “svista” (o di una confusione con la Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino del 1789) nella trascrizione della traccia, poiché l'errato inquadramento normativo non solo è ripetuto **fermamente ben tre volte** (e quindi non è occasionale) nello sviluppo del tema ma poiché, di tale convinto (ma del tutto errato) inquadramento ve ne è (ulteriore) riprova allorquando il candidato, nel considerare la consequenzialità tra i due testi posti a confronto, esamina l'art. 26 del documento normativo scorretto che, a suo dire, sarebbe appunto stato recepito dalla nostra Costituzione.

Errore alla luce del quale è senza dubbio **abnorme e manifestamente irragionevole** la valutazione di sufficienza comminata dalla Commissione in riferimento al criterio “*approfondimento teorico (presenza di riferimenti normativi e dottrinali)*”, anche in combinato disposto con il primo criterio “*pertinenza al tema proposto*”, se comparata a quella conseguita da Ludione.

Basti pensare alla valutazione insufficiente attribuita al compito della ricorrente (che non presenta nessuno di tali palesi errori, conseguendo punti 27 nel criterio pertinenza al tema proposto e punti 10 nel criterio approfondimento normativo), e alla correlata votazione di sufficienza con voto alto della prova n. 36 anzidetta (che consegue ben 40 punti nella pertinenza al tema proposto e ben 14 punti nell'approfondimento teorico), per comprendere l'illogicità delle operazioni di valutazione.

Anche nel compito n. 313 (**ALL.**), nell'introduzione, si legge “*questa prima parte della Costituzione ha un riferimento importante nella Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 10 dicembre 1948*”. La soprarichiamata CEDU è stata sottoscritta in data 4 novembre 1950 e, per l'Italia, è entrata in vigore il 10 ottobre 1955.

Nessuna data del 10 dicembre 1948 afferisce alla CEDU, come sostenuto nel compito (che ha raggiunto la sufficienza, per quanto non si conosca il singolo punteggio in ragione dalla mancata ricezione delle griglie legittimamente richieste). La data del 10 dicembre 1948 è inerente al altro e diverso riferimento normativo, ovvero la Dichiarazione Universale dei diritti umani.

Orbene, la confusione **di citazioni normative così errate, quasi alla rinfusa**, non ha tuttavia impedito alla Commissione di ritenere siffatti elaborati meritevoli della sufficienza.

Bene. Eppure nelle prove della candidata Ludione, che non presenta alcuna delle discrasie sopra segnalate, la Commissione ha deciso di ritenere **tutti i criteri**, per tutte le prove (**6 giudizi espressi in totale, ovvero 3 nella prima e 3 nella seconda**) tra l'insufficiente ed il gravemente insufficiente!

Risulta, anche nell'applicazione di tale criterio, un'evidente insostenibilità del giudizio tecnico compiuto dalla Commissione, che si reputa palesemente inattendibile e manifestamente irragionevole.

Gli esempi di irragionevole attribuzione di punteggio in riferimento al criterio dell'approfondimento normativo, per come emerso dal recente accesso acquisito, sono ancora molteplici, e si riportano qui brevemente per dovere di sinteticità: il candidato n. 13 (**ALL.**) confonde il Trattato sull'Unione Europea con la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea; infatti l'art 34, citato come appartenente al TUE, è invece afferente **Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea**.

Il candidato n. 285 (**ALL.**) fa riferimento alla legge di delegazione europea n. 183/1987, superata dalla legge 234/2012. Infine il candidato n. 29 (**ALL.**), omette completamente di esaminare, o quantomeno citare, gli artt. 33 e 34 della Costituzione, fondamentali per poter sviluppare una traccia che faccia riferimento al diritto all'Istruzione; illogico e irragionevole, anche in tal caso, il ragionamento della Commissione in riferimento all'applicazione della sufficienza al primo criterio "*pertinenza alla traccia*" ed al terzo criterio "*approfondimento teorico (riferimenti normativi e dottrinali)*".

Altri elaborati (n. 299, 13 e 7, **ALL.**) omettono qualsiasi riferimento, nemmeno per semplice richiamo quantomeno di qualche disposizione in materia, alla normativa europea in materia di diritto all'istruzione, e ciò non ha comunque impedito il raggiungimento della sufficienza nel criterio in questione (tali osservazioni sono state, peraltro, rilevate anche mediante il ricorso "collettivo" per motivi aggiunti del 16.12.2019 nel giudizio R.G. 6122/2019, cfr. **ALL.**, finora trattato congiuntamente dall'Ecc.mo TAR adito rispetto all'odierno giudizio).

Ma approfondendo ancora meglio il criterio in parola, non solo da punto di vista dell'esattezza o meno delle affermazioni riportate, bensì anche dallo stingente punto di vista (esplicitato nel criterio) della "***presenza di riferimenti normativi***", si nota come elaborati che abbiano ottenuto punteggi di rilievo ne siano carenti: presenza di riferimenti normativi significa che la Commissione avrebbe dovuto premiare quei prodotti intellettuali che denotavano un maggior numero di riferimenti normativi (ovviamente pertinenti).

Si veda, allora, il compito del candidato n. 67 (**ALL.**): nel solco dei criteri che si è auto-imposta la Commissione, ovvero "*presenza di riferimenti normativi*" e nella sua estrinsecazione oggettiva, consistente proprio nel "contare" i riferimenti normativi presenti, nell'elaborato n. 67 sono citate le seguenti disposizioni normative, atte ad argomentare i diritti sociali con particolare riferimento al diritto all'istruzione richiesto dalla traccia: Costituzione Italiana, D.lgs. 297/94, L. 104/199, D.lgs. 63/2017, L. 107/2015, Trattati di Roma 1957. Null'altro. **Per un totale di n. 6 pertinenti riferimenti normativi presenti.**

Il compito della ricorrente n. 271, viceversa, è ricco di riferimenti normativi che denotano la padronanza dell'argomento da parte della ricorrente. Ella ha citato, infatti, le seguenti disposizioni normative, atte ad

argomentare in ordine ai diritti sociali con particolare riferimento al diritto all'istruzione richiesto dalla traccia: Costituzione italiana (con ampia disamina dei principi rilevanti), riforma del diritto di famiglia del 1975, affido condiviso del 2006, tutela e dignità dei lavoratori del 1970, tutela del lavoro autonomo e flessibile del 2017, carta dei diritti fondamentali UE del 2000, Convenzione per la salvaguardia dei diritti e delle libertà fondamentali del 1950, L. 104/92, D.Lgs. 62/2017, L. 170/2000 e successive circolari ministeriali, L. 47/17, D.lgs. 286/98, D.Lgs. 21/200, D.L. 104/2013, D.Lgs. 76/2005, DPR 263/2012, D.Lgs. 63/2017: **per un totale di n. 17 pertinenti riferimenti normativi presenti.**

Ma al criterio in parola, "presenza di riferimenti normativi", l'elaborato della Ludione, invece, consegue il punteggio di 10, mentre l'elaborato n. 67 quello di 13!

Ancora, il compito n. 202 (**ALL.**), cita la Costituzione Italiana, L. 107/2015, L. 240/2010, L. 62/2000, D.lgs. 297/1994, L. 53/2003, TFUE, **per un totale di n. 7 pertinenti riferimenti normativi presenti.** Tale elaborato consegue la sufficienza.

Ancora, l'elaborato n. 313 (**ALL.**), conseguente sempre la sufficienza nel criterio *de quo*, riporta n. 9 pertinenti riferimenti normativi (Costituzione Italiana, L. 104/1992, D.lgs. 66/2017, L. 107/2015, L. 244/2007, Regolamento UE 678/2016, Trattato di Maastricht, TFUE, CEDU).

Si evidenzia, peraltro, in tale specifico caso, che l'elaborato suddetto n. 313 e quello della ricorrente n. 271 sono stati valutati **nella medesima identica sessione** del 26.3.2019 (verbale n. 38).

Ancora, l'elaborato n. 39 (**ALL.**), anch'esso idoneo e sufficiente nel criterio in esame, riporta quali riferimenti normativi presenti, nell'ordine: Costituzione italiana, Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 1948, CEDU 1950, Carta dei diritti fondamentali di Nizza 2000, "testo del 2000 su scuole private e paritarie", Raccomandazione Parlamento europeo in merito all'acquisizione delle competenze di cittadinanza del 2018, L. 107/2015, L. 104/1995. **Per un totale di n. 8 pertinenti riferimenti normativi presenti.** Nel rispettivo criterio – approfondimento teorico, presenza di riferimenti normativi- il candidato consegue il punteggio (omologato) pari a n. 14 punti, mentre la ricorrente, lo ricordiamo, con ben 17 riferimenti normativi, consegue n. 10 punti.

Non solo. In tale elaborato è totalmente ASSENTE l'enunciazione dell'art. 3 Cost. italiana (principio di uguaglianza formale e sostanziale), la cui disamina (o quantomeno l'accenno), **è basilare ed obbligatoria** (di più che per tutti gli altri articoli di riferimento) ai fini dello svolgimento corretto della traccia!

Sempre nell'ambito dei principi costituzionali, si evidenzia, inoltre, che gli elaborati summenzionati non hanno mai fatto menzione dell'art. 31, c. 2, Cost., che, nell'ambito di una traccia come quella estratta, assume rilievo non indifferente.

Sempre dal raffronto, inoltre, quasi nessuno degli elaborati sopra esaminati contiene il riferimento obbligatorio per il corretto sviluppo del tema all'attuale configurazione del diritto-dovere all'istruzione e formazione (invece presente nel compito della ricorrente).

Si rappresenta, dunque, infine, che anche gli altri elaborati che si è avuto modo di visionare presentano un numero inferiore di riferimenti normativi presenti (e presentano errori e discrasie ulteriori), ma, anche alla luce del numero considerevole degli elaborati suddetti –e del lunghissimo lavoro di visione di ciascuno di essi- si ritiene che le lampanti deduzioni fin qui condotte siano assolutamente sufficienti per dimostrare la manifesta irragionevolezza, l'illogicità, l'incoerenza e la disparità di trattamento in cui è incorsa la Commissione, con eventuale espressa riserva di ulteriormente dedurre sul punto sia in riferimento alla prima che alla seconda prova.

LA SECONDA PROVA

Dall'accesso agli atti è emerso che anche le valutazioni espresse in ordine alla seconda prova si sono contraddistinte per i vizi di abnormità, manifesta irragionevolezza, disparità di trattamento nell'operato della Commissione, in linea generale (con particolari vizi di eccesso di potere, travisamento di fatti, manifesta illogicità) e, in prospettiva comparata, con particolare riferimento all'elaborato prodotto della Dott.ssa Ludione.

Dopo l'accesso agli elaborati si ha ora piena contezza ed esplicita riprova documentale di quanto dedotto. Il testo della seconda prova era il seguente: *“premessi brevi cenni in ordine ai compiti e funzioni assegnati dal nuovo regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali alle diverse figure connesse al trattamento dei dati, rediga il candidato l'atto di nomina di un dipendente incaricato del trattamento dei dati personali”*.

Orbene, la soluzione relativa agli argomenti della seconda prova, a differenza della prima (maggiormente “personalizzabile” in ragione del tema di ampiissimo respiro) risulta “tracciabile” in maniera precisa ed “univoca”, ancor più sindacabile e controllabile dal G.A. sotto il profilo dell'obiettivo illogicità delle operazioni di valutazione, nel solco di quello che sono le norme di riferimento relative.

Ma conviene procedere con ordine. Anzitutto è debita una premessa sulla traccia.

La seconda prova richiedeva di esplicitare le varie figure connesse al trattamento dei dati in base al nuovo regolamento europeo e, poi, di redigere un atto di nomina di un dipendente incaricato al trattamento dei dati personali. Brevemente, le figure di cui trattasi sono il Titolare, il Responsabile del Trattamento dei dati, il Responsabile della Protezione dei dati, l'Incaricato al Trattamento (figura peculiarissima, cfr. *infra*), in relazione alla quale il candidato avrebbe dovuto anche redigere uno specifico atto di nomina.

La peculiarità della figura dell'incaricato al trattamento (richiesta dalla traccia) è che la stessa non è **espressamente prevista dal nuovo regolamento europeo del 2016**, ma risulta prevista per l'ordinamento nazionale dapprima dal D.lgs. 196/2003 e, successivamente, **dal D.Lgs. 101/2018** (che adegua il Codice in materia di protezione dei dati personali D.lgs. 196/2003 alle disposizioni del Regolamento UE), in vigore dal 19.9.2018, che ha eliminato la “collisione” normativa tra il Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e il D.Lgs. 196/2003.

Tornando all'Incaricato, si rileva che questa è una figura non presente in nessuna delle altre legislazioni degli Stati membri dell'Unione e che tale nomina non era prevista nemmeno dalla direttiva 95/46/CE del 1995, né è stata prevista (ma, si è ritenuto, nemmeno esplicitamente vietata) dal GDPR, come detto (che prevede altre e diverse figure, quali il **Titolare, il Responsabile del trattamento dei dati, il Responsabile della protezione dei dati**).

L'introduzione nella legge italiana della figura autonoma dell'**Incaricato del trattamento** dunque, è stata il risultato di una scelta del nostro legislatore nazionale che, con l'entrata in vigore del **D.Lgs. 101/2018** di adeguamento al D.Lgs. 196/2003 (comunemente conosciuto come Codice Privacy), ha introdotto un'ulteriore definizione: il cosiddetto “soggetto designato” di cui all'art 2-quaterdecies, il cui titolo recita “Attribuzione di funzioni e compiti a soggetti designati” e nel quale si riporta testualmente: “Il titolare o il responsabile del trattamento possono prevedere, sotto la propria responsabilità e nell'ambito del proprio assetto organizzativo, che specifici compiti e funzioni connessi al trattamento di dati personali siano attribuiti a persone fisiche, espressamente designate, che operano sotto la loro autorità. Il titolare o il responsabile del trattamento individuano le modalità più opportune per autorizzare al trattamento dei dati personali le persone che operano sotto la propria autorità”.

Tale disposizione, si legge nella relazione illustrativa al decreto, *“prevede il potere di Titolare e Responsabile, di delegare compiti e funzioni a persone fisiche che operano sotto la loro autorità e che, a tal fine, dovranno essere espressamente designati. Tale disposizione permette di mantenere le funzioni e i compiti assegnati a figure interne all'organizzazione che, ai sensi del previgente codice in materia di protezione dei dati potevano essere definiti, a seconda dei casi, Responsabili o Incaricati.”* Questa, in sintesi, è la ricostruzione esatta della figura dell'**Incaricato al trattamento** alla luce della normativa europea ed italiana e della sua evoluzione attuale (in vigore alla data fissata per la prova).

Una traccia assai insidiosa, se si pensa all'assoluta particolarità di rilievo disciplinante il caso preciso, sopraggiunta solo poche settimane prima del giorno della prova, atteso che il riferimento normativo per sviluppare correttamente il tema richiesto **è proprio contenuto nel D.lgs. 101/2018 (che non poteva essere ignorato nel quesito di cui trattasi)** e se si pensa che, come detto in atti precedenti, la maggioranza dei candidati non aveva con sé nemmeno il precedente GDPR, emanato due anni prima, nel 2016 (circostanza che, come già rilevato, determinò l'illegittimo andirivieni continuo tra i candidati, posto che la Commissione decise in corso di prova di mettere a disposizione alcune copie del GDPR ai candidati che ne fossero sprovvisti, mentre provvista ne era, come già ampiamente dedotto –cfr. pag. 28 del ricorso introduttivo- la Dott.ssa Ludione, contrariamente a quanto vorrebbe sostenere la difesa di Auriemma e altri).

Beninteso, il GDPR non sarebbe servito da solo, senza **il successivo, indispensabile, d.lgs. 101/2018**, ai fini della corretta redazione dell'atto di nomina dell'**INCARICATO**, figura squisitamente italiana e

prevista solo dalla normativa nazionale italiana (D.lgs. 196/2003 e, successivamente, dal D.Lgs. 101/2018).

In altre parole, non argomentando circa la figura dell'incaricato al trattamento anche alla luce del recentissimo **D.lgs. 101/2018, art 2-quaterdecies**, nei termini suddetti (sulla cui assoluta correttezza -e necessarietà- del richiamo, anche la difesa di controparte nulla eccespisce) **un qualsiasi compito non poteva oggettivamente ritenersi sviluppato in maniera esaustiva, quantomeno rispetto ai criteri della pertinenza al tema proposto e all'approfondimento teorico** (2° dei 3 criteri della Commissione). Anzi, la traccia, laddove chiedeva di argomentare in ordine alle diverse figure previste dal Regolamento UE per poi soffermarsi sulla specifica figura dell'incaricato, appariva volta proprio a verificare se, alla luce della più recente evoluzione normativa, il candidato conoscesse o meno la particolarità (tutta nazionale) di tale figura.

Ora, vi è da pensare che, seppure (si può solo presumere) la Commissione non avesse ritenuto di penalizzare i candidati che non dessero riprova di conoscere la recente evoluzione normativa suddetta, né tantomeno coloro che non dessero riprova di conoscere la peculiarità della figura dell'incaricato per quanto espressamente prevista dalla traccia, **sarebbe stato ragionevole e legittimo aspettarsi che, laddove un candidato avesse, al contrario, sviluppato il tema alla luce del D.lgs. 101/2018 (fondamentale e necessario riferimento per la figura dell'incaricato), questo avrebbe dovuto meritare, nei parametri di riferimento relativi (*approfondimento normativo – presenza di riferimenti normativi e dottrinali e pertinenza al tema proposto*) un voto decisamente superiore e quantomeno sufficiente rispetto ai candidati a cui non era noto il riferimento normativo *tranchant* e perentorio per il corretto inquadramento del quesito richiesto. Così, invece, non è stato.**

Dall'accesso è emerso che le soluzioni che i candidati hanno offerto alla Commissione sono state le più disparate, mentre il tema della Ludione è sul punto impeccabile.

Dall'accesso agli atti da ultimo ricevuto è emerso che c'è chi, **tra coloro che hanno conseguito l'idoneità anche alla successiva prova orale**, che:

- non cita e non conosce affatto il D.lgs. 101/2018, argomentando la figura dell'incaricato solo alla luce del D.lgs. 196/2003 e del GDPR del 2016, senza alcun accenno, peraltro, alla particolarità (tutta italiana) della figura in esame (cfr. elaborati nn. 202, 313, 39, 156, 177, 67, 111, 239, 162, 60, 318, 21, 13, 40, 171, 2, 68 **ALL.**). Si evidenzia, peraltro, che l'elaborato suddetto n. 313 e quello della ricorrente Ludione n. 271 (che argomenta alla luce del fondamentale riferimento normativo) sono stati valutati **nella medesima identica sessione** del 26.3.2019 (verbale n. 38, cit.), ma quello di Ludione consegue l'insufficienza, anche in relazione a tale parametro, mentre il 313, assieme agli altri citati, è stato ritenuto pienamente sufficiente. Tale omissione avrebbe dovuto, al contrario, comportare l'attribuzione dell'insufficienza relativamente sia al criterio

“pertinenza al tema” (primo criterio), sia a quello relativo all’ *“approfondimento teorico”* (terzo criterio). Invece, tutti i citati elaborati hanno conseguito la sufficienza in tutti i criteri di valutazione, ma quello di Ludione no.

- chi, poi, redige l’atto di nomina dell’incaricato al trattamento dei dati solo sulla base del D.lgs. 196/2003, nemmeno menzionando nell’atto suddetto, se non il D.lgs. 101/2018, **quantomeno il GDPR** (si veda l’elaborato n. 156 e n. 177, **ALL.**);
- chi redige l’atto di nomina solo sulla base del GDPR (vedasi elaborato n. 89, **ALL.**), peraltro citando nella prefazione il D.lgs. 196/2003 come completamente abrogato (affermazione non corretta), anche omettendo di trattare, nemmeno in forma quantomeno accennata, la figura dell’incaricato richiesta dalla traccia;
- chi, nei cenni, fa riferimento solo ed esclusivamente ad una delle altre figure richieste dalla traccia (quali il Responsabile della protezione dei dati), senza illustrare né le altre figure né, soprattutto, la figura dell’incaricato (come, ad esempio, nel compito n. 89, **ALL.**), nemmeno in forma lievemente accennata, né in ordine a mansioni / ruoli e compiti, motivo per cui risulta evidente la confusione operata tra la figura del responsabile della protezione dei dati e la figura dell’incaricato (vedasi, in particolare, anche l’elaborato n. 87, **ALL.**);
- chi non esplicita, nemmeno per cenni, la fondamentale ulteriore figura del *“Responsabile della protezione dei dati”*, figura nuova introdotta precipuamente dal GDPR (vedasi elaborato n. 117, **ALL.**);
- chi redige l’atto di nomina dell’incaricato sulla base di un riferimento normativo errato e non pertinente, quale il D.lgs. 18 maggio 2018, n. 51 (vedasi elaborato n. 111, **ALL.**);
- chi redige un atto di nomina del tutto avulso da ogni criterio di fatto e giuridico, **privo di qualunque elemento obbligatorio ai fini delle redazioni di un atto di nomina**, risultando assolutamente assenti l’oggetto, le motivazioni, le finalità, l’oggetto, i compiti assegnati, che si rimettono ad un allegato inesistente (si veda il compito n. 87, **ALL.**) o risultando completamente assenti l’oggetto e le motivazioni dell’incarico (si veda il compito n. 67, **ALL.**)

Orbene, gli elaborati sopra esaminati, con soluzione così diverse (e errate dal punto di vista normativo, oltre che rilevate dalla Commissione tramite apposizione di segni -pur nelle differenze così abissali e profondamente diverse delle varie soluzioni offerte dai candidati-) hanno ottenuto tutti la sufficienza, sia come punteggio finale sia con riferimento al criterio *“approfondimento teorico – presenza di riferimenti normativi e dottrinali”*.

Al contrario, come già ampiamente dedotto fin dal ricorso introduttivo, sebbene nell’elaborato della ricorrente (di cui si apprezza *icto oculi* l’oggettiva completezza ed esaustività), perfettamente aderente al quadro normativo vigente, **tutte le fonti normative sopra riportate siano state individuate dalla ricorrente e trattate in maniera sistematica ed in chiave “evolutiva” nell’ambito della prova, sia**

nelle premessa teorica che nell'atto pratico, per cui la “*presenza di riferimenti normativi*” (come richiesto dal criterio indicatore) era in realtà integrale e completa, non ci si capacita affatto di come la Commissione possa essere pervenuta, sul punto, ad una valutazione di insufficienza, peraltro grave! Il vizio di manifesta irragionevolezza è evidente ed è confermato dal parere *pro veritate* già prodotto in atti (cfr. **ALL.**).

La Dott.ssa Ludione, il cui elaborato manifesta piena conoscenza del quadro normativo vigente (oltre che piena pertinenza al tema proposto, “*esposto in modo corretto e approfondito, dimostrando piena conoscenza della normativa che disciplina la materia*”, cfr. parere *pro veritate* **ALL.**) anche in riferimento a tali criteri (in particolare, criterio “*approfondimento normativo – presenza di riferimenti normativi e dottrinali*”), secondo la Commissione non ha raggiunto la sufficienza (*sic*!), mentre altri elaborati, che non hanno trattato la normativa sopraggiunta (più che mai indispensabile per bene argomentare sia la prefazione che l'atto di nomina circa la figura peculiare dell'incaricato), hanno invece raggiunto la sufficienza!

La circostanza di cui sopra è dirimente.

La normativa *de qua* è stata, difatti, correttamente e puntualmente trattata e argomentata dalla ricorrente nell'ambito della seconda prova del concorso in oggetto, sia nella “prefazione” che nell'atto di nomina.

Non risulta pertanto assolutamente giustificabile l'incongruenza tra il punteggio della ricorrente e chi, “idoneo”, ha redatto in maniera molto meno esaustiva (e con riferimenti avulsi, come visto), sul punto, la figura dello “Incaricato”.

Come già rilevato in atti precedenti in relazione alla prova della Dott.ssa Ludione, **la Commissione ha sottolineato il riferimento normativo, perciò notandolo**, ma poi ha ritenuto, in maniera del tutto illogica, immotivata, non congrua, e viziata, di attribuire alla prova un voto insufficiente!

Ebbene, come anticipato già negli atti precedenti (ed ora ve ne è la prova) diversi tra i candidati che hanno ottenuto la sufficienza hanno redatto la nomina del *Responsabile Trattamento Dati* ai soli sensi del GDPR o del vecchio codice privacy e, dunque, hanno redatto l'atto di nomina di un dipendente incaricato del trattamento dei dati personali, solo “deducendo” la disciplina la GDPR (che però NON prevede tale figura), invece puntualmente prevista dal D.Lgs. 101/18, preciso riferimento normativo indispensabile per la redazione del tema.

Ma tal modo non è affatto chiaro come si possa essere addivenuti ad un giudizio così negativo e insufficiente circa la prova di Ludione, in riferimento al relativo criterio (e non solo), visto che la candidata ha dato prova di padroneggiare, anche alla luce della più recente (e miratissima) evoluzione normativa, la materia.

L'introduzione nella legge italiana della figura autonoma dell'*Incaricato del trattamento* infatti, è stata il risultato di una scelta del nostro legislatore nazionale che, con l'entrata in vigore del **D.Lgs. 101/2018** di adeguamento del D.Lgs. 196/2003 comunemente conosciuto come Codice Privacy, ha introdotto un'ulteriore definizione: il cosiddetto “soggetto designato” di cui all'art 2-quaterdecies il cui titolo recita “*Attribuzione di funzioni e compiti a soggetti designati*” e nel quale si riporta testualmente: “*Il titolare o il*

*responsabile del trattamento possono prevedere, sotto la propria responsabilità e nell'ambito del proprio assetto organizzativo, che specifici compiti e funzioni connessi al **trattamento di dati personali siano attribuiti a persone fisiche**, espressamente designate, che operano sotto la loro autorità. Il titolare o il responsabile del trattamento individuano le modalità più opportune per autorizzare al trattamento dei dati personali le persone che operano sotto la propria autorità”.*

Tale disposizione, si legge nella relazione illustrativa al decreto, “*prevede il potere di Titolare e Responsabile di delegare compiti e funzioni a persone fisiche che operano sotto la loro autorità e che, a tal fine, dovranno essere espressamente designati. **Tale disposizione permette di mantenere le funzioni e i compiti assegnati a figure interne all'organizzazione** che, ai sensi del previgente codice in materia di protezione dei dati potevano essere definiti, a seconda dei casi, Responsabili o **Incaricati**”.* Questa l'area di riferimento normativa nella quale avrebbe dovuto svilupparsi, sia nei cenni che nella redazione della nomina della precisa figura dell'incaricato, il secondo elaborato, e nell'ambito del quale correttamente si è sviluppato il tema della ricorrente!

Così, viceversa, non è stato per diversi candidati, i cui elaborati sono stati ritenuti sufficienti anche senza alcun accenno agli sviluppi, mirati e precisamente finalizzato al corretto svolgimento del compito, della normativa come sopra visti!

Siffatte, incomprensibili, travisate valutazioni ed ingiustificabili disparità, operate della Commissione, dimostrano inequivocabilmente l'insostenibilità del generale giudizio tecnico compiuto, dimostratosi assolutamente inattendibile, contraddittorio e privo di giustificazioni; così come inattendibili, contraddittorie, abnormi appaiono le stesse soluzioni adottate dalla Commissione. **Ciò è rilevabile in maniera squisitamente oggettiva mediante riferimento ai criteri definiti dalla stessa Commissione.**

E' quanto mai evidente che i dimostrati ristretti tempi di correzione, unita alla genericità dei criteri valutativi (identici per due prove aventi finalità così diverse) e all'operato superficiale hanno condotto la Commissione ad attribuire i punteggi in maniera illogica, contraddittoria, irragionevole.

Tanto è dimostrato dall'evidenza che elaborati contenenti errori od omissioni così manifeste (moltissimi dei quali, peraltro, rilevati dalla stessa Commissione mediante apposizioni di correzioni) hanno ottenuto punteggi superiori a quelli conseguiti dalla ricorrente, nonché uguali ad altri candidati ammessi all'orale che non contengono errori di così palese evidenza.

Ciò (unitamente alla pletora dei vizi mano a mano esaminati) rappresenta l'ennesima riprova dell'**eccesso di potere** in cui è incorsa la Commissione nella valutazione degli elaborati (cfr. ancora Cons. di Stato, Ad. Plen. n. 02800/2013).

Il **vizio manifesto di valutazione è evidente**, e già precipuamente rilevato in sede di ricorso introduttivo in ordine alle valutazioni espresse sui temi della Dott.ssa Ludione (e di cui ora si ha piena cognizione documentale): tanto che controparte non ha potuto, in sostanza, replicare nulla.

Inoltre, la qualità generale della prova della Ludione, anche in riferimento agli altri criteri di valutazione, si ravvede da un semplice esame dell'elaborato.

La ricorrente, per effetto della valutazione distorta e assolutamente abnorme della Commissione in riferimento non solo all'applicazione del criterio relativo all'*approfondimento teorico* e alla *presenza di riferimenti normativi*, ma anche degli altri parametri, ha ottenuto in questa seconda prova una votazione tra il “gravemente insufficiente” e lo “insufficiente”, cioè pari in totale al 60.

Giova evidenziare che il vizio abnorme di valutazione, **vista e appresa la valutazione espressa in riferimento a elaborati di soggetti dichiarati idonei**, è dirimente anche perché alla ricorrente sarebbe bastato ottenere 10 punti in più alla prova per superarla (10 punti che, sulla scorta delle griglie utilizzate dall'Amministrazione, potevano essere facilmente ottenuti dalla ricorrente).

Come anticipato, la valutazione ottenuta dalla ricorrente in entrambe le prove appare **manifestamente irragionevole e viziata** con riferimento soprattutto a talune attribuzioni di punteggio, nella griglia di valutazione, in relazione ai criteri elaborati. Ciò rappresenta una violazione degli artt. 3, 4, 51 e 97 Cost., atteso che la Commissione stessa ha posto in essere disparità di trattamento nella scelta degli elaborati giudicati idonei, a questo punto, se un tema come quello della ricorrente è stato giudicato inidoneo.

In sostanza, **l'anelato e finalmente ottenuto esame complessivo dei temi che la Commissione ha valutato** rappresenta la spia per poter affermare, senza più alcuna ombra di dubbio, nella prospettiva comparata, che **non si comprende quale sia stata la ratio fondante il criterio di sufficienza o meno dell'elaborato, adottato e utilizzato dalla Commissione esaminatrice**.

La contraddittorietà sussiste, in sostanza, per **giudizi tra loro antitetici**, perché gli uni attribuiscono la **sufficienza** ad elaborati redatti sulla scorta di un inquadramento normativo che non tiene conto della più recente -specifica e dirimente- novella normativa, che certamente non poteva essere ignorata per la corretta trattazione della specifica tematica richiesta dalla traccia, mentre altri attribuiscono una **insufficienza** all'elaborato di Ludione redatto sulla scorta del più recente, corretto e puntuale inquadramento normativo intervenuto (D.lgs. 101/18, ovvero il testo di riferimento **essenziale** la cui citazione è **necessaria** ai fini dello sviluppo corretto del tema) e ciò nonostante i criteri di valutazione utilizzati siano gli stessi, con ciò denotando **macroscopica illogicità, irrazionalità o travisamento dei fatti** (cfr. Tar Lazio, Sez. I-*quater*, sent. n. 10420/2019).

Ma non è tutto. Al di là del fatto che nella maggior parte degli elaborati sopradetti non si fa alcuna menzione, nemmeno lievemente accennata, alla presenza “a monte” del soggetto titolare o responsabile del trattamento dati, posto che la disposizione in parola (**d.lgs. 101/2018, all'art 2-quaterdecies**) prevede il potere di Titolare e Responsabile di delegare compiti e funzioni (e ciò significa che i candidati non conoscevano la norma essenziale), **si evidenzia e sottolineano, ancora, di seguito, ulteriori evidenti incongruenze e criticità nel giudizio valutativo della Commissione**.

Dal raffronto di alcuni elaborati dei candidati idonei è emerso, difatti, come la nomina dell'*Incaricato* sia stata redatta **senza la puntuale indicazione di alcuni degli elementi essenziali dell'atto di nomina** (SOGGETTO/OGGETTO/CONTENUTO/FORMA/MOTIVAZIONE).

Si veda, ad esempio, il compito n. 36 (**ALL.**): è del tutto assente **l'oggetto** dell'incarico, ovvero manca la “cosa” su cui l'atto “spiega” la sua efficacia e l'individuazione dell'ambito del trattamento assegnato; manca, altresì, **la motivazione**, ovvero l'esplicitazione dei presupposti di fatto e delle ragioni che hanno determinato l'agire dell'Amministrazione, ovvero le finalità dell'incarico medesimo. Non mancano ulteriori errori, che possono sussumersi tanto sotto il criterio “*pertinenza al tema proposto, con particolare riferimento a padronanza e capacità argomentativa*”, quanto sotto il criterio “*coerenza espositiva, correttezza e appropriatezza del linguaggio*”; la frase “*il Trattato di Lisbona del dicembre 2007, che ha sancito l'inserimento del trattamento dei dati tra i diritti fondamentali dei cittadini europei*” (forse riferendosi alla protezione dei dati come diritto fondamentale e non al “diritto all'inserimento del trattamento dei dati”, che non è dato comprendere e rilevare come diritto) ne è solo un esempio.

Anche nel compito n. 39 (**ALL.**), risultano completamente assenti l'oggetto e la finalità dell'incarico, requisiti obbligatori per la redazione di un atto di nomina. Qui, inoltre vi è una palese, manifesta confusione nell'atto di nomina (dell'incaricato), allorquando, nell'atto stesso, **si confonde la figura del Responsabile con quella dell'Incaricato** (chiamando, nell'atto stesso, l'Incaricato come Responsabile, invece figure completamente diverse). L'elaborato non esplicita in alcun modo, del resto, nei precedenti preliminari cenni, le varie figure richieste dalla traccia, **anche qui totalmente confuse e palesemente errate**. Si legge, difatti, “*il titolare è il responsabile del trattamento dati individuato dal Datore di lavoro o rappresentante legale del soggetto che detiene i dati*”, **affermazione completamente errata (e difatti la Commissione l'ha rilevata, mediante apposizione di segno con penna rossa!)**, con ciò peraltro **esaurendo la premessa richiesta dalla traccia in ordine alla varie figure connesse al trattamento dei dati, di cui non vi è alcuna altra menzione!**

Basta leggere il tema della candidata Ludione (**ALL.**), viceversa, per comprendere come, invece, **la ricorrente discorresse in modo completo e approfondito in ordine alle figure connesse a vario titolo al trattamento dei dati**, richiamando in un preliminare specchietto contraddistinto dalle lettere *a*, *b*, *c*, *d*, tutte le figure di rilievo come enunciate dalla normativa in riferimento ai seguenti ruoli (cfr. prova **ALL.** nonché relativo parere *pro veritate* **ALL.**, che conferma ciò).

Poche righe più avanti, preliminarmente all'atto di nomina redatto con tutti i requisiti oggettivi e soggettivi propri di un atto di conferimento incarico (basta leggere la prova), nell'ambito delle disposizioni previste ai fini del peculiare atto di nomina di un *Incaricato*, si legge anche l'espressa enunciazione delle “*modifiche alla parte I, titolo I del suddetto codice mediante la previsione del nuovo capo IV – Art. 2 quaterdecies*”, relativa appunto alla figura dell'*Incaricato*.

Risulta dunque evidente ed oggettiva, *ab externo*, la qualità della prova, in relazione ai tre criteri espressi dalla Commissione.

Ciononostante, in riferimento al criterio “*pertinenza al tema proposto, con particolare riferimento a padronanza e capacità argomentative*”, al criterio “*coerenza espositiva, correttezza e appropriatezza del linguaggio*”, al criterio “*approfondimento teorico (presenza di riferimenti normativi e dottrinali)*”, alla ricorrente è stato attribuito sempre il giudizio “**da gravemente insufficiente a insufficiente**”, mentre gli elaborati sopra esaminati, obiettivamente carenti ed errati, conseguono tutti la sufficienza o idoneità.

Se quelli sopra esposti non sono vizi di manifesta irragionevolezza e abnormità, contraddittorietà, eccesso di potere, superficialità, difetto di istruttoria, non si vede cos’altro lo possa essere.

Del pari, il vizio valutativo si apprezza con riferimento agli altri criteri di valutazione, in relazione alla prospettiva comparata più volte qui espressa: sono stati attribuiti punteggi positivi ad alcuni elaborati che denotano errori grammaticali, di sintassi, di lessico, oltre che espressioni concettualmente errate (sottolineate dalla Commissione con penna rossa), e punteggi negativi agli elaborati di Ludione, che tali errori non recano, così come sono stati attribuiti voti positivi ad alcuni elaborati che recavano delle correzioni (da parte della Commissione) considerevoli in relazione al criterio “pertinenza al tema proposto” e “capacità argomentative”, laddove i temi svolti da Ludione risultano redatti con ampie capacità argomentative e in maniera assolutamente pertinente.

Di qui la palese fondatezza anche di questo motivo di ricorso per come già dedotto nell’atto introduttivo del presente giudizio **oggi acclarata all’esito dell’accesso agli elaborati degli idonei.**

E’ evidente che l’esercizio del potere discrezionale si configura qui come viziato dell’eccesso di potere (irragionevolezza manifesta, irrazionalità, arbitrarietà, travisamento dei fatti), i quali rappresentano vizi della funzione amministrativa, per essere stato, **il potere, scorrettamente esercitato e non finalizzato al raggiungimento dell’obiettivo della scelta dei soggetti maggiormente idonei a ricoprire la funzione** (Cons. Stato, Sez. V, 28.2.2018, n. 1218, Consiglio Stato SEZ. IV, 30.8.2017 n. 4107, TAR Lombardia, Milano, sez. III, 4.2.2019 n. 243).

Sia i criteri di giudizio, sia le valutazioni sono sindacabili, infatti, dal G.A. nei casi in cui l’esercizio del potere discrezionale trasmodi in uno o più vizi sintomatici dell’eccesso di potere (irragionevolezza, irrazionalità, arbitrarietà o travisamento dei fatti), i quali - tipicamente - rappresentano vizi della funzione amministrativa, **per essere stato, il potere scorrettamente esercitato o finalizzato al raggiungimento di finalità estranee a quella della scelta dei soggetti più idonei a ricoprire la funzione** (*ex multis*, T.A.R. Roma, Lazio, sez. III, 24/09/2019, n.11306; Cons. St., sez. IV, 30 agosto 2017 n. 4107; TAR Lazio, Roma, sez. III, 23 giugno 2017 n. 7365).

Nei concorsi pubblici, come noto, il giudizio della Commissione è sindacabile dal Giudice Amministrativo “**per profili concernenti la ragionevolezza, l’adeguatezza e la proporzionalità del**

giudizio, oltre che per eventuali aspetti di illogicità, difetto di istruttoria e travisamento dei fatti” (*ex multis*, Cons. giust. amm. Sicilia, sez. giurisd., 21.07.2015, n. 569).

Il giudizio della Commissione giudicatrice di un concorso è sindacabile dal G.A. sotto il profilo della verifica seguente: **“se il procedimento, a conclusione del quale il suddetto giudizio è stato formulato, è conforme al parametro normativo e non risulta inficiato da vizi di manifesta illogicità, difetto di istruttoria e travisamento dei fatti”** (*ex multis*, T.A.R. Firenze, sez. I, 16.07.2009, n. 1288).

Orbene, se quello sopra delineato è il quadro critico che si evince dall’accesso agli atti in ordine al momento valutativo posto in essere dalla Commissione, non si intende affatto in tale sede richiedere al Giudice un’autonoma verifica del grado di livello culturale della ricorrente o dei candidati dichiarati idonei: quello che si vuole e si deve osservare è la intrinseca contraddittorietà del complessivo giudizio promanato dalla Commissione d’esame, prodotta a causa dell’evidente difetto di istruttoria, e i cui vizi di valutazione sono talmente individuabili *ab externo* ed *icto oculi* da risultare chiaramente percepibili da un soggetto terzo ed imparziale quale è il Giudice Amministrativo.

E’ ancora più evidente come il giudizio della Commissione sia affetto da illogicità manifesta e travisamento dei fatti in relazione ai presupposti stessi (i criteri) in base ai quali è stato dedotto il giudizio sugli elaborati sottoposti a valutazione (la giurisprudenza è costante nel ritenere che in tali casi il sindacato giurisdizionale di legittimità del G.A. è pieno e deve essere legittimamente svolto).

Detta tutela deve essere attuata sotto il profilo del vizio d’eccesso di potere e non vi è alcuno sconfinamento del merito da parte del giudice, posto che trattasi, nel caso di specie, **di verifica della logicità, della coerenza e della ragionevolezza delle basi argomentative concernete l’analisi degli elaborati** (cfr. sul punto, a titolo esemplificativo, Cass. Civ. S.U., 28 maggio 2012, n. 8412) **secondo criteri oggettivi e scientifici**.

Pertanto, nel caso di specie, risulta in maniera evidente come siano stati travalicati i limiti della ragionevolezza e della logicità (si veda, su un caso del tutto analogo, **Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Lecce, Sezione Seconda, 14 ottobre 2011, sent. n. 01767/2011**, che ha ritenuto fondata la censura della candidata esclusa sulla base delle stesse analoghe considerazioni finora espresse).

Anche non sconfinando assolutamente nel merito di carenze “contenutistiche” dei vari elaborati giudicati idonei e non sostituendosi giammai al potere valutativo proprio della Commissione, difatti, appare evidente come alcuni di questi elaborati degli “idonei” riportino, come sopra detto, gravissimi e vari errori rilevati spesso dalla stessa Commissione, quali (solo per esempio):

- **gravi e ripetuti errori grammaticali, di sintassi, di punteggiatura** (“e” senza apostrofo; soggetti non coordinati con i relativi verbi; aggettivi usati impropriamente; sistematico uso non corretto della punteggiatura);
- **norme non corrette** e redazione atto di nomina *Incaricato* al trattamento dei dati alla luce di un errato inquadramento normativo;
- atti di nomina dell’*Incaricato* al trattamento dei dati del tutto impropri (seconda prova) non adatti alla stesura di un atto di nomina, in quanto privi dell’oggetto dell’incarico medesimo e di altri elementi essenziali o privi della puntuale indicazione dell’ambito del trattamento dati consentito alla figura dell’incaricato che la traccia richiedeva di nominare, o privi della configurazione della delega dei compiti e funzioni a persone fisiche che operano sotto l’autorità del titolare o del responsabile, rispetto ai quali appare **macroscopicamente ingiustificato e sproporzionato** il punteggio attribuito alle prove dei candidati valutati idonei, specie se comparato con il punteggio attribuito alle prove scritte della ricorrente.

Orbene, la dedotta erroneità del giudizio della Commissione appare, viepiù, evidente se si pongono a confronto le prove scritte (teorica e pratica) di alcuni candidati che hanno superato gli scritti con quelle della ricorrente, prove della ricorrente che si connotano complessivamente per la correttezza formale, la chiarezza espositiva nonché per una completezza anche contenutistica, come evidenziato e comprovato dal Parere pro veritate del Prof. Paolo Caretti, **luminare della materia e Professore Ordinario emerito di Diritto Costituzionale presso l’Università degli Studi di Firenze** (cfr. parere ALL. già depositato agli atti della procedura e su cui *infra*).

L’assenza di qualsiasi motivazione in merito ai punteggi attribuiti dalla Commissione agli elaborati scritti non consente di avere chiarezza su valutazioni che appaiono palesemente discriminatorie, concorrendo ulteriormente a confermare la fondatezza delle doglianze dedotte dalla ricorrente fin dal ricorso introduttivo, nell’ambito dell’agognata ammissione alla successiva prova orale.

Il suesposto operato della Commissione, definitivamente qualificabile come illegittimo, comporta dunque per la ricorrente, quantomeno, **il diritto ad ottenere una ri-correzione o ri-valutazione ad opera di Commissione in nuova composizione**. E’ giusto, cioè, che alla ricorrente sia assicurata una effettiva e regolare, legittima, chance di giusta correzione e valutazione dei propri elaborati (atteso che, come dimostrato, la Commissione non ha operato legittimamente) e del punteggio ad essi attribuito, in coerenza con i criteri predeterminati dalla stessa Commissione e con le valutazioni già condotte circa gli elaborati ritenuti sufficienti, in ragione dei principi di imparzialità, non discriminazione e buona Amministrazione costituzionalmente tutelati.

IL PARERE PRO-VERITATE DEL PROF. PAOLO CARETTI, PROFESSORE ORDINARIO EMERITO DI DIRITTO COSTITUZIONALE PRESSO L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE.

Il considerevole e netto discostamento dal giudizio espresso dalla Commissione in ordine ad entrambe le prove della Dott.ssa Domenica Ludione e, dunque, la riprova ulteriore dell'errore valutativo della stessa Commissione (di cui si duole fin dal ricorso introduttivo la ricorrente), risulta ulteriormente comprovato dal parere *pro-veritate* (secondo giurisprudenza prevalente, indiscusso materiale probatorio utile ai fini della questione di cui trattasi) espresso su entrambe le prove dal **Prof. Paolo Caretti**, Professore ordinario emerito di Diritto Costituzionale presso l'Università degli Studi di Firenze che, chiamato a pronunciarsi sulla bontà o meno dei temi di Ludione, **li ha considerati “pienamente sufficienti in quanto pertinenti ai temi proposti, esposti in maniera corretta ed approfondita, dimostrando piena conoscenza della normativa che disciplina le materie oggetto di prova”**, per cui decisamente idonei al superamento di entrambe le prove scritte sostenute (parere *pro veritate* **ALL.**).

Il Prof. Paolo Caretti, come noto, è uno dei **massimi esperti giuristi**, di **fama nazionale ed europea in materie pubblicistiche**, la cui massima e nota reputazione di esperto giurista e Professore Ordinario non occorrerebbe nemmeno evidenziare, risultando essere, il suo, uno dei nomi più famosi ed autorevoli tra quelli dei **massimi esperti accademici nelle materie di Diritto Pubblico** (solo per citare una delle sue pubblicazioni, tra le numerosissime ed influenti, è suo -e di Ugo De Siervo- il diffusissimo manuale “Caretto–De Siervo” di “*Istituzioni di Diritto Pubblico*”, sul quale buona parte degli studiosi del diritto di tutta Italia si prepara durante la carriera universitaria).

Si allega per mera completezza di informazioni il *curriculum* e l'elenco delle pubblicazioni dell'illustre Prof. Paolo Caretti (**ALL.**), rinvenibili dal sito dell'Università degli Studi di Firenze, al link diretto: <https://www.unifi.it/p-doc2-2015-0-A-2b31362d322a-0.html>.

Orbene, come emerge dall'esame dell'allegato parere *pro veritate* (cfr. parere **ALL.**), il Prof. Paolo Caretti, in ordine alla prima prova della Dott.ssa Ludione ha affermato, tra l'altro, che “*la candidata Ludione mette correttamente a fuoco la cornice costituzionale della questione*”; ancora, che “*la candidata si concentra sul diritto all'istruzione, giustamente collegandolo al disposto dell'art. 3, c. 2, della Costituzione*”; e ancora, che “*l'elaborato, a mio parere, risulta pienamente pertinente con il tema proposto*”, e infatti “*tenuto anche conto dell'ampiezza dei temi da trattare e dei tempi concessi, l'elaborato della candidata risulta sicuramente pienamente sufficiente alla luce dei criteri fissati dalla Commissione di concorso. Esso appare, infatti, pertinente col tema proposto, dotato di coerenza espositiva e di un adeguato approfondimento del tema*”.

Giudizio pienamente sufficiente, anch'esso atto a comprovare l'inequivocabile vizio di abnormità e manifesta irragionevolezza posto in essere dalla Commissione in riferimento alla valutazione espressa per le prove della Ludione.

Anche in relazione alla **seconda prova** il Prof. Caretti (cfr. parere **ALL.**), in maniera **totalmente difforme** dalle irragionevoli valutazioni della Commissione d'esame (che ha giudicato entrambi gli elaborati in questione con un voto tra il “gravemente insufficiente e l'insufficiente”), ha ritenuto, dopo aver rammentato il relativo quadro normativo innovato, che “*di queste novità (quanto meno delle più significative*

sotto il profilo soggettivo, anche a seguito del citato D.lgs n. 101/2018) la Dottoressa Ludione dà conto nella prima parte dello scritto, ove esse vengono valutate nel quadro della normativa previgente (con ogni corretto approfondimento in ordine alle diverse figure connesse al trattamento dei dati, come richiesto dalla traccia) del cui contenuto essenziale la candidata appare ben consapevole”.

Esaminata, pertanto, anche la seconda parte dell’elaborato, relativa al modello di atto di nomina di un dipendente quale *Incaricato* al trattamento dei dati, il Prof. Caretti ha riconosciuto che “tale atto, redatto conformemente ai requisiti oggettivi e soggettivi propri di un provvedimento amministrativo, bene inquadra la figura specifica richiesta dalla traccia e si basa sulla distinzione tra titolare del trattamento (dirigente scolastico) e incaricato del trattamento che trova riscontro (come esternato nell’elaborato) nelle normative più recenti in materia” (cfr. parere ALL.).

Sicché “l’elaborato è dunque pienamente pertinente al tema proposto, esposto in modo corretto e approfondito, dimostrando piena conoscenza della normativa che disciplina la materia” (cfr. parere ALL.), e da “considerarsi pienamente sufficiente” (cfr. parere ALL.).

Si noti altresì che, come già ampiamente dimostrato nei paragrafi che precedono, il riferimento corretto al d.lgs. 101/2018, **non riportato da molti di coloro che sono risultati idonei (mentre è stato correttamente inquadrato e trattato da Ludione)** e non correttamente valutato nell’ambito dei criteri a cui si è vincolata la Commissione, secondo il Prof. Caretti (ma il fatto è oggettivo, trattandosi di norme vigenti e non di interpretazioni o pareri), **non poteva essere ignorato nella risposta al quesito di cui alla seconda traccia**, essendo questo l’unico, corretto riferimento normativo che individua la **figura, precisa, perentoria e tranchant**, dell’*Incaricato*, richiesta esplicitamente dalla traccia nella redazione dell’atto di nomina, come già ampiamente dedotto e dimostrato fin dal ricorso introduttivo della ricorrente Dott.ssa Ludione.

Orbene, come da consolidata giurisprudenza, se la prova (entrambe, nel caso di specie), sono state valutate “in maniera **radicalmente diversa da un esperto di diritto**, ciò significa che il margine di errore accertato nel caso concreto è così rilevante da evidenziare la irragionevolezza della valutazione espressa dalla Commissione” (cfr., *ex multis*, Tar Puglia, Lecce, sez. I, 19 settembre 2013, n. 1970).

Dell’importanza del parere prodotto dalla ricorrente, ad ulteriore suffragio delle censure fin qui comprovate, non può non tenersi conto: i pareri *pro veritate* forniti dalle parti, a maggior ragione quando “siano equilibrati, completi e non reticenti su eventuali punti deboli degli scritti esaminati” (come lo è quello prodotto), costituiscono “elementi di prova attraverso i quali la parte ricorrente adempie all’onere imposto dall’art. 64 comma 1 c.p.a. e, pertanto, non solo sono ammissibili ma si devono ritenere indispensabili ai fini dell’esito del ricorso” (cfr. TAR Lombardia, sent. n. 1781 del 09.11.2012, che ha accolto il ricorso proposto da un candidato che, all’esito delle prove scritte, non era stato ammesso alle prove orali, avendo la commissione espresso un voto numerico insufficiente alla ammissione).

In definitiva, l'operato della Commissione, già attestatosi quale illegittimo, comporta, per la ricorrente, per tutti i motivi già esplicitati in atti anche in ordine alle prove della dott.ssa Ludione, **il diritto ad ottenere una ri-correzione o ri-valutazione ad opera di Commissione in nuova composizione, in via principale**. E' giusto, cioè, alla luce di tutto quanto qui esposto, in aggiunta a quanto già esposto con precedenti scritti, che alla ricorrente sia assicurata una effettiva e regolare, legittima, *chance* di giusta correzione e valutazione dei propri elaborati, atteso che, come dimostrato, la Commissione non ha operato legittimamente. E tale richiesta, formulata nei precedenti ricorsi del presente giudizio, trova oggi **definitiva consacrazione** in virtù dei vizi emersi dall'accesso agli elaborati e alle valutazioni.

II. ILLEGITTIMITÀ DERIVATA

Come comunque più volte esposto, le operazioni poste in essere dalla Commissione sono da intendersi espressamente censurate per tutti i vizi già dedotti con il ricorso introduttivo e gli altri motivi aggiunti (anche in ragione del nesso di presupposizione/consequenzialità), che qui si evitano di riportare in ossequio al dovere di sinteticità *ex art. 3 c.p.a.* ma che possono intendersi integralmente richiamati e trascritti.

ISTANZE ISTRUTTORIE

Si confermano le richieste istruttorie già formulate nei precedenti atti difensivi, che ivi si evita di ri-trascrivere in ossequio al dovere di sinteticità *ex art. 3 c.p.a.* ma che possono intendersi integralmente richiamate e trascritte.

P.Q.M.

Alla luce delle superiori integrazioni svolte con i presenti motivi aggiunti, la ricorrente chiede, *contrariis reiectis*, sempre nel solco delle domande e deduzioni formulate con il ricorso introduttivo e con i primi due motivi aggiunti, di accogliere tutte le domande esposte, e in particolare:

- in via principale annullare i provvedimenti impugnati nei sensi esposti e, per l'effetto, **ordinare la rivalutazione dei temi delle prove scritte della ricorrente ad opera di Commissione in nuova e diversa composizione**, e comunque disponendo che, in caso di esito positivo della nuova valutazione, venga conseguentemente disposta la prova orale e l'eventuale collocamento in graduatoria quale idonea, nell'adeguata posizione che le competerà all'esito del percorso;
- solo in subordine, ancora, sempre nel solco del ricorso introduttivo e dei precedenti scritti, si propone la domanda di annullamento del concorso a partire dalla fase della prova scritta con conseguente ripetizione della prova scritta, e della successiva prova orale, per tutti i candidati del concorso;
- ancora più in subordine, e solo in via residuale, quale *extrema ratio*, si conferma la domanda di annullamento *in toto* del concorso, oltre che l'accoglimento di tutte le domande esposte con il ricorso introduttivo e i diversi motivi aggiunti, che qui possono intendersi ovviamente integralmente ripetute e trascritte.

Con vittoria di spese, diritti, onorari da distrarsi in favore del sottoscritto antistatario.

Si dichiara che il contributo unificato è esente poiché motivi aggiunti non ampliativi del *petitum*.

Roma, 31 gennaio 2020

Avv. Vincenzo Iacovino